

Capitaneria di Porto

AUGUSTA

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE DEGLI INQUINAMENTI NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI AUGUSTA

approvato e reso esecutivo
CON ORDINANZA N° 68/95 IN DATA 10.11.95.

INDICE

ORDINANZA N° 68/95 in data 10/11/95 Regolamento per la prevenzione degli inquinamenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Augusta		pag. 1
CAP. I Disposizioni Generali.		pag. 5
Art.1	Campo di applicazione	pag. 5
CAP. II	Discarica prodotti inquinanti	pag. 6
Art.2	Divieto di discarica prodotti inquinanti nell'ambito del mare territoriale	pag. 6
Art.3	Misure di Vigilanza	pag. 6
Art.4	Divieto di discarica prodotti inquinanti oltre il mare territoriale	pag. 7
Art.5	Regolamentazione degli scarichi di idrocarburi nelle zone speciali	pag. 7
Art.6	Scarichi in mare da parte di navi ed aeromobili	pag. 8
CAP. III	Materiali Dragaggio - Rifiuti - Materiali di Risulta	pag. 9
Art.7	Scarichi di materiali provenienti da dragaggio	pag. 9
Art.8	Immissione a mare provenienti da insediamenti	pag. 9
Art.9	Divieto getto materiale e rifiuti in genere	pag. 9
Art.10	Divieto scarico rifiuti nelle zone speciali	pag. 10
Art.11	Scarico rifiuti da parte delle piattaforme operanti al largo	pag. 10
Art.12	Divieto mantenimento rifiuti a bordo delle navi	pag. 11
Art.13	Eliminazione dei rifiuti - divieto pulizia e lavaggio stive	pag. 11
Art.14	Trattamento dei rifiuti a bordo	pag. 11
Art.15	Eliminazione dei rifiuti previsti dall'annesso V° alla MARPOL 73/78	pag. 12
Art.16	Eliminazione dei rifiuti provenienti da strutture sanitarie della nave	pag. 12
Art.17	Ritenzione dei rifiuti a bordo delle navi e conferimento degli stessi	pag. 13
Art.18	Divieto discarica materiali di risulta	pag. 14
CAP. IV	Oli Usati	pag. 15
Art.19	Oli usati - Divieto discarica - Eliminazione	pag. 15
Art.20	Navi - Discarica con Autobotte	pag. 15
Art.21	Titolari di Concessioni Demaniali	pag. 16
Art.22	Sorveglianza delle Operazioni	pag. 16
Art.23	Impresa Autorizzata	pag. 17
Art.24	Modalità Ritiro	pag. 18
Art.25	Oli usati Navi Militari	pag. 18
CAP. V	Slops - Acque Zavorra e Lavaggio - Morchie Bunkeraggi Allibi - Rifornimenti Azoto	pag. 19
Art.26	Operazioni di sbarco	pag. 19
Art.27	Autorizzazione	pag. 19
Art.28	Documentazione giustificativa	pag. 19
Art.29	Bunkeraggio - allibo - rifornimento azoto	pag. 20
CAP. VI	Disposizioni per Navi e Titolari di Attività che Possono Determinare Inquinamenti	pag. 21
Art.30	Obblighi certificativi per le navi	pag. 21
Art.31	Obblighi operativi per le navi	pag. 24

Art.32	Obblighi per società petrolchimiche e depositi costieri	pag. 26
Art.33	Obblighi per unità di perforazione e produzione di idrocarburi	pag. 30
Art.34	Obblighi per le navi appoggio	pag. 30
Art.35	Obblighi per i titolari di permessi di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi	pag. 31
Art.36	Obblighi per cantieri, ditte, officine meccaniche ed industrie	pag. 32
CAP. VII	Vigilanza - Comunicazioni	pag. 33
Art.37	Sorveglianza nelle operazioni di caricazione e scarica	pag. 33
Art.38	Obbligo di segnalazione di inquinamento	pag. 33
Art.39	Navi - Obbligo collegamenti radiotelefonici	pag. 34
Art.40	Azioni a seguito di inquinamento	pag. 34
Art.41	Estensione	pag. 34
Art.42	Prevenzione dell'inquinamenti	pag. 35
Allegato 1	Sostanze nocive all'ambito marino di cui è vietato lo scarico da parte del naviglio mercantile nel mare territoriale italiano	pag. 36
Allegato 2	Lista di controllo per petroliere	pag. 64
Allegato 3	Notizie complementari alla nota di informazioni presentata dal comando di bordo delle navi cisterna in arrivo nel porto di Augusta	pag. 66
Allegato 4	Scheda Manichetta	pag. 67

ORDINANZA N°68/95

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Augusta:

- Visto l'art.2 del Codice della Navigazione, così come modificato dalla legge 14 Agosto 1974 n° 359 che fissa a 12 miglia il limite delle acque territoriali italiane;

- Vista la legge 25/01/79 n° 30 con cui è stata ratificata e resa esecutiva la Convenzione sulla Salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 Febbraio 1976;

- Vista la legge 24 Dicembre 1979 n° 650 recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 Aprile 1973 n°171 e 10 Maggio* n° 319, in *1976 materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- Vista la legge 29/09/1980, n° 662, con cui è stata ratificata e resa esecutiva la Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi adottata a Londra il 2 Novembre 1973 (MARPOL 73/78);

- Vista la legge 5 Marzo 1982 n° 62 che converte con modificazioni il D.L. 30 Dicembre 1981 n° 801 concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- Vista la legge 04/06/1982, n° 438, con cui è stato ratificato e reso esecutivo il protocollo relativo alla Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottato a Londra il 27 Febbraio 1978 nonchè gli emendamenti di cui alla risoluzione MEPC 14 (20) del 07/09/1984 adottati dall'IMO nel corso della XVI sessione;

- Vista la legge 31 Dicembre 1982, recante "Disposizioni per la difesa del mare";

- Vista la legge 08 Luglio 1986 n° 349, che istituisce il Ministero dell'Ambiente e le relative norme in materia di danno ambientale;
 - Visto il D.L. 27/1/92 n° 95 (attuazione delle direttive 73/439/CEE e 87/101/CEE) relativo alla eliminazione degli olii usati;
 - Visto il D.P.R. 27/05/1978 n°504 recante "Norme di attuazione della delega di cui alla legge 06/04/77 n° 185 per assicurare l'esecuzione della Convenzione in materia di inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles 29/11/69, e della Convenzione istitutiva di un fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 28/12/1971;
-
- Visto il D.P.R. 24 Maggio 1979 n° 886 recante integrazioni ed aggiornamenti al D.P.R. 9 Aprile 1959 n° 128 al fine di regolare le attività di prospezione e di ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
 - Visto il Decreto Ministeriale 20 Maggio 1982, norme di esecuzione del D.P.R. 24 Maggio 1979 n°886 concernente le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel mare;
 - Visto il D.P.R. 10/9/82 n° 915 per l'attuazione della direttiva CEE n° 75442 in materia di rifiuti (Delibera del Comitato Interministeriale in data 27/7/84);
 - Visto il D.M. 28 Agosto 1987 ed il successivo D.M. 03/12/88 del Ministero Marina Mercantile Ispettorato centrale per la Difesa del Mare;
 - Visto il D.M. 11 Dicembre 1992 concernente l'approvazione del modello del Registro degli idrocarburi;
 - Viste le circolari del Ministero Marina Mercantile Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare n°30 e 33, prot. n°9272778 e n°9260676 rispettivamente in data 13/06/85 e 14/03/86, aventi per oggetto "Memorandum di Parigi 1982 - Procedure per le ispezioni a bordo delle navi";

- Vista la circolare n° 38 prot. 9260863 in data 6/4/87 del Ministero Marina Mercantile Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare relativa alle disposizioni in merito alla prevenzione dall'inquinamento da sostanze liquide nocive a seguito dell'entrata in vigore in data 6/4/87 dell'Annesso II alla MARPOL 73/78;

- Vista la circolare n° 42, prot. n° 9268536 in data 21/12/88, del Ministero Marina Mercantile Ispettorato centrale per la Difesa del Mare, relativa alle disposizioni in merito alla prevenzione dall'inquinamento da rifiuti;

- Viste le disposizioni impartite dal Ministero della Marina Mercantile Ispettorato centrale per la Difesa del Mare con la circolare 926MA/4286 in data 3/7/90;

- Visto il Piano operativo di pronto intervento locale per gli inquinamenti del mare da idrocarburi o da altre sostanze nocive approvato dal Capo del Circondario Marittimo di Augusta;

- Viste le proprie ordinanze n° 41/85 in data 18/11/85, n° 15/87 in data 10/4/87 e n° 9/92 in data 10/3/92;

- Considerata la necessità di aggiornare ulteriormente le norme per la prevenzione dall'inquinamento delle acque marittime di giurisdizione del Circondario Marittimo di Augusta, riunendo in un unico contesto le specifiche disposizioni di legge nel frattempo intervenute;

- Visti gli art. 30, 52, 71 e 81 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/3/1942 n° 327 e gli art. 59, 77, 82 e 524 del Regolamento per l'esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima) approvato con D.P.R. 15/2/52 n° 328;

ORDINA

Art. 1

E' approvato il "Regolamento per la prevenzione degli inquinamenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Augusta", allegato alla presente ordinanza che entra in vigore a decorrere dal 11/12/1995

In pari data sono abrogate tutte le ordinanze citate in premessa.

Art. 2

I contravventori alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni stabilite dal Codice della Navigazione e dalle altre Leggi generali e speciali in quanto applicabili ai singoli casi.

Essi saranno, inoltre, ritenuti responsabili dei danni che dalle loro illecite azioni od omissioni dovessero derivare alle persone e/o cose.

Le violazioni commesse oltre il limite del mare territoriale da navi straniere saranno segnalate al governo dello Stato di cui la nave batte bandiera

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni della presente Ordinanza.

Augusta, li 10/11/95



F.TO IL COMANDANTE

C.F. (CP) Francesco CARPINTERI

IL CAPITANO DI FREGATA (CP)
(ANNO 1995) (IANCI)

"Regolamento per la prevenzione degli inquinamenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Augusta"

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Campo di applicazione)

Le presenti norme si applicano a tutte le navi, piattaforme e galleggianti in genere, di qualsiasi nazionalità, agli stabilimenti (raffinerie, depositi costieri, stabilimenti industriali, officine) o installazioni a terra che operano nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Augusta.

CAITOLO II

DISCARICA PRODOTTI INQUINANTI

Art. 2

(Divieto di discarica prodotti inquinanti nell'ambito del mare territoriale)

E' fatto assoluto divieto a tutte le navi, galleggianti e piattaforme fisse e galleggianti, senza alcuna discriminazione di nazionalità, di versare negli ambiti portuali ed entro i limiti del mare territoriale ricadente nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Augusta, idrocarburi, miscele di idrocarburi, residui oleosi, acque di lavaggio e sentina, acque di scolo, acque di rifiuto, acque di zavorra, ect., comunque contenenti sostanze inquinanti, considerando tali tutte quelle che non fanno parte della normale composizione delle acque del mare e quelle che pur facendone parte possono dimostrarsi dannose direttamente alla fauna ittica marina e/o alla salute pubblica, nonchè le sostanze nocive all'ambiente marino indicate nella tabella "A" allegata alla legge 31/12/82 n°979, integrata con D.M. del 6/7/83, e nei decreti ministeriali 26 e 27 Aprile 1994 (allegato 1).

Tale divieto è esteso anche alle raffinerie, depositi costieri di olii minerali e loro derivati, ai cantieri navali, agli stabilimenti di lavoro, alle officine meccaniche ed alle industrie ubicate a terra nell'ambito del Circondario Marittimo di Augusta che utilizzano e manipolano per le loro attività i prodotti petroliferi o chimici di cui al suindicato allegato 1.

Lo sversamento della zavorra segregata quale definita dagli annessi I e II alla MARPOL 73/78 non è soggetta al divieto del presente articolo, mentre ne è soggetta la zavorra pulita quale definita dagli annessi I e II alla MARPOL 73/78.

Art. 3

(Misure di Vigilanza)

I Comandanti delle unità, sia in porto che in mare, ed i titolari di attività che possono causare inquinamento debbono disporre tutte le

misure atte ad evitare il colaggio ed il versamento in mare delle sostanze indicate nell'art. 2 sopracitato, vigilando sulla concreta esecuzione delle disposizioni impartite ai propri dipendenti.

Art. 4

(Divieto di discarica prodotti inquinanti oltre il mare territoriale)

Oltre i limiti del mare territoriale è vietato lo scarico a mare di idrocarburi e di miscele di idrocarburi nonché delle sostanze nocive di cui all'art. 2, a tutte le navi di qualsiasi tipo e tonnellaggio, battenti bandiera Italiana.

Per le navi cisterna e da carico secco, di bandiera straniera, si applicano le convenzioni internazionali vigenti ed in particolare, per quanto riguarda il Mar Mediterraneo, le disposizioni della MARPOL 73/78 di cui al seguente art. 5.

Art. 5

(Regolamentazione degli scarichi di idrocarburi nelle zone speciali)

Con riserva delle disposizioni di cui all'art.11 annesso I alla MARPOL 73/78:

a) E' vietato ad ogni nave petroliera nonché ad ogni altra nave non petroliera superiore a 400 TSL di scaricare idrocarburi quando tali navi si trovino in una zona speciale (Mar Mediterraneo - Mar Nero - Mar Baltico - Mar Rosso e zone dei golfi);

b) E' vietato ad ogni nave di stazza lorda inferiore a 400 TSL di scaricare in mare idrocarburi o miscele di idrocarburi mentre si trova in una zona speciale, a meno che il contenuto degli idrocarburi, senza essere diluito, non superi 15 parti per milione o anche ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) - La nave si trovi in navigazione;
- 2) - Il contenuto degli scarichi degli idrocarburi sia inferiore a 100 parti per milione;
- 3) - Lo scarico abbia luogo il più lontano possibile dalla terra e in ogni caso a non meno di 12 miglia marine dalla terra più vicina.

Le disposizioni di cui ai paragrafi a) e b) sopracitati non si applicano allo scarico di zavorra pulita o separata.

Le disposizioni di cui al paragrafo a) sopracitato non si applicano allo scarico di acque di sentina del locale macchine sottoposte a trattamento, quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) - L'acqua di sentina non provenga dalla sentina del locale pompe del carico;
- 2) - L'acqua di sentina non sia commista con residui del carico di olio minerale;
- 3) - La nave stia navigando in rotta;
- 4) - Il contenuto di olio minerale dell'effluente senza diluizione non sia maggiore di 15 parti per milione;
- 5) - La nave abbia in funzione un separatore di acque oleose, rispondente alle disposizioni della regola 16 (6), annesso I, MARPOL 73/78 e un efficace impianto di filtraggio, rispondente alle disposizioni della regola 16 (7), annesso I, MARPOL 73/78;
- 6) - L'impianto di filtraggio sia dotato di un dispositivo di arresto, il quale assicuri che la scarica sia arrestata automaticamente quando il contenuto oleoso dell'effluente sia maggiore di 15 parti per milione.

Art. 6

(Scarichi in mare da parte di navi ed aeromobili)

L'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili da richiedersi, ai sensi dell'art. 18 della legge 31/12/82 n° 979 come modificato dall'art. 4 L. 8/7/86 n° 349, tramite la Capitaneria di Porto di Augusta, al Ministero dell'Ambiente, è regolata dalle norme contenute nella convenzione sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16/2/76 e dalle ulteriori convenzioni in materia ratificate dall'Italia, secondo le direttive stabilite dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10/5/76, n° 319.

CAPITOLO III

MATERIALI DRAGAGGIO - RIFIUTI- MATERIALI DI RISULTA

Art. 7

(Scarichi di materiali provenienti da dragaggio)

Per quanto attiene allo scarico nelle acque del mare di materiali provenienti da fondali di ambienti marini, salmastri o fluviali ovvero da terreni litoranei emersi, compresi il ripristino del passo di accesso ai porti, devono essere applicate le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 24/12/79 n° 650, così come modificate dall'art. 18 della legge 31/12/82 n°. 979 e, successivamente, dall'art. 4 L. 8/7/76 n° 349, e le direttive del Comitato Interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10/5/76 n° 319.

Art. 8

(Immissione a mare provenienti da insediamenti)

L'immissione diretta nelle acque del mare di rifiuti di lavorazione industriale o provenienti da servizi pubblici o da insediamenti di qualsiasi specie, nell'ambito della fascia demaniale Marittima, è subordinata ad autorizzazione rilasciata nei termini e con le modalità previste dalla legge 15/5/86 n° 27 della Regione Siciliana (G.U. Reg. Sic. 17/5/86 n°. 25 emanata in applicazione degli artt. 4 e 14 della L. 10/5/76 n° 319) e successive modificazioni.

Art. 9

(Divieto getto materiale e rifiuti in genere)

E' vietato il getto di materiali di qualsiasi genere solidi e liquidi, compresi i rifiuti di bordo, nonché l'abbandono e comunque il deposito anche temporaneo di carcasse ed altro materiale in genere fuori uso:

a) nella zona di mare prospiciente la costa del Circondario Marittimo di Augusta, dal faro della penisola Magnisi alla foce del fiume Simeto entro i limiti delle acque territoriali;

b) negli ambiti terrestri ed acquei del Porto di Augusta e degli altri approdi, rade etc. esistenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Augusta;

c) nelle zone demaniali marittime in genere, comprese nell'ambito di questo Circondario.

Art. 10

(Divieto scarico rifiuti nelle zone speciali)

Con riserva delle disposizioni di cui alla regola 6 dell'allegato V alla MARPOL 73/78, a tutte le navi:

a) è vietato scaricare in mare:

I) qualsiasi materia plastica, ivi compresi soprattutto i cavi in materiale sintetico, le reti da pesca in materiale sintetico, i sacchetti in materia plastica per rifiuti;

II) tutti gli altri rifiuti, ivi compresi gli oggetti di carta, gli stracci, gli oggetti di vetro, gli oggetti metallici, le bottiglie, gli utensili da cucina ed i materiali per avvolgimento, legatura ed imballaggio;

b) lo scarico in mare dei rifiuti alimentari deve essere effettuato il più lontano possibile dalla terra, ed in ogni caso ad una distanza non inferiore alle 12 miglia marine dalla terra più vicina.

Art. 11

(Scarico rifiuti da parte delle piattaforme operanti al largo)

E' vietato a tutte le piattaforme fisse o galleggianti, operanti al largo, nonché a tutte le navi che si trovano vicino o a meno di 500 metri dalle stesse, di scaricare in mare i rifiuti di cui all'art. 10 sopracitato.

Lo scarico in mare dei rifiuti alimentari da parte di dette piattaforme fisse o galleggianti situate a più di 12 miglia marine dalla terra e da parte di tutte le altre navi che si trovano vicino o a meno di 500 metri di dette piattaforme è autorizzato quando tali rifiuti vengono prima passati attraverso un apposito dispositivo di triturazione o frantumazione.

Art. 12 (MOD. ART. 1 ORD. 79/99)

(Divieto mantenimento rifiuti a bordo delle navi)

Negli approdi, rade, ect. esistenti nel Circondario Marittimo di Augusta è vietato tenere rifiuti accumulati a bordo delle navi e galleggianti di qualsiasi tipo.

Art. 13

(Eliminazione dei rifiuti- divieto pulizia e lavaggio stive)

Le navi adibite al trasporto di animali vivi non possono eseguire la discarica in mare dei "rifiuti operativi" (massa di escrezioni organiche, materiali da lettiera, residui di foraggi e mangimi mescolati o non con sostanze usate per la pulizia e/o disinfezione degli spazi per il bestiame).

E' vietato, altresì, alle navi predette effettuare il lavaggio, la pulizia e la disinfezione delle stive e della coperta nelle acque territoriali della giurisdizione del Circondario Marittimo di Augusta.

Art. 14 (MOD. ART. 2 ORD. 79/99)

(Trattamento dei rifiuti a bordo)

Le navi possono procedere al trattamento dei rifiuti di bordo-con esclusione dell'incenerimento-teso alla riduzione della massa volumetrica degli stessi, mediante compattatore o frantumatore.

La sistemazione delle apparecchiature di trattamento e le operazioni di trattamento debbono essere tali da non causare discariche anche accidentali di rifiuti in mare.

Le apparecchiature predette e la loro sistemazione a bordo devono soddisfare le norme fissate dall'Amministrazione di bandiera.

Sulle navi di bandiera Italiana le apparecchiature debbono rispondere alle norme antinfortunistiche vigenti per la parte meccanica, soddisfare le norme dell'Ente Tecnico per la parte elettrica e superare una prova di funzionamento sotto la sorveglianza dello stesso.

Art. 15

[MOD. ACT. 3 art. 29/89]

(Eliminazione dei rifiuti previsti dall'annesso V° alla MARPOL 73/78)

I sottoelencati rifiuti

- a) plastica (inclusi i cavi sintetici, reti da pesca, sacchetti);
 - b) metalli;
 - c) oggetti di carta, di vetro, stracci, bottiglie, utensili da cucina e simili;
 - d) materiali galleggianti e non, utilizzati per fasciare, legare ed imballare;
- possono essere confezionati in involucri di qualsiasi natura e tipo; nel caso di rifiuti ingombranti si potrà prescindere dal previo confezionamento.

I rifiuti alimentari debbono essere confezionati in appositi sacchi a tenuta stagna e chiusi ermeticamente.

Art. 16

(Eliminazione dei rifiuti provenienti da strutture sanitarie della nave)

I rifiuti di cui all'art. 1 del D.M. 255/89, e successivi aggiornamenti, del Ministero dell'Ambiente, originati dalle strutture sanitarie della nave, qualora debbano essere eliminati, devono essere conferiti alle aziende che siano iscritte nel Registro di cui all'Art. 68, in appositi contenitori su cui sia saldamente apposta in modo chiaramente visibile ed indelebile l'indicazione della nave (nome, numero e porto di iscrizione), il nome del porto e la data di conferimento, nonché la dicitura "rifiuti di origine sanitaria assimilabili agli urbani".

L'eventuale trattamento di sterilizzazione o disinfezione dovrà essere certificato, in conformità a quanto previsto dall'rt. 1.3 del D.M. predetto, dal Direttore Sanitario della nave che dovrà attenersi alle procedure indicate ai punti 3 e 4 dell'Art. 1 del D.M. citato; per le navi su cui non sia imbarcato il Medico, detta certificazione dovrà essere sottoscritta dal Comandante della nave.

I "rifiuti di origine sanitaria" predetti che necessitano di particolari sistemi di smaltimento di cui all'Art. 2 del D.M. 255/89, e successivi aggiornamenti, del Ministero dell'Ambiente devono essere conferiti in contenitori distinti e separati da quelli indicati al primo comma, sui quali

sia apposta anche la dicitura della categoria di rifiuto contenuto, come da allegato 2 al D.M. citato.

Art. 17

(V.L.S. ART. 4 ORD. 79/99)

(Ritenzione dei rifiuti a bordo delle navi e conferimento degli stessi)

I rifiuti devono essere preventivamente suddivisi per tipologia a bordo della nave; a tal fine i contenitori destinati alla raccolta dei vari tipi di rifiuti devono essere chiaramente segnalati.

I rifiuti aventi le caratteristiche di pericolosità di cui all'IMDG CODE (infiammabilità, tossicità, corrosività, etc.), esclusi i rifiuti alimentari, devono essere conservati in zone non accessibili ai passeggeri e distanti dai locali alloggi equipaggio nel rispetto dei "criteri di segregazione" previsti da detto IMDG CODE. Sulle navi di limitate dimensioni tale disposizione deve essere osservata per quanto possibile e ragionevole.

I rifiuti alimentari devono essere posti in sacchi estraibili dai rispettivi contenitori. I sacchi in corso di riempimento devono essere sistemati in contenitori posti nei locali ove si verifica la produzione di rifiuti alimentari (cucine, riposteria, etc.).

I sacchi pieni debitamente chiusi, devono essere sistemati in contenitori posti all'esterno dei locali passeggeri ed i contenitori devono essere provvisti di coperchio sicuramente chiudibile e costruiti in materiale resistente alle intemperie ed all'azione dei roditori.

I contenitori per sacchi pieni devono avere una capacità pari a 0,05 metri cubi per ogni persona (passeggeri o equipaggio) che la nave è abilitata a trasportare, moltiplicato il numero dei giorni per i quali è prevista la ritenzione a bordo.

I contenitori dei rifiuti devono essere periodicamente puliti nel caso di rifiuti alimentari disinfettati.

I rifiuti, diversi da quelli alimentari, di cui all'Art. 15 devono essere posti in contenitori ubicati all'esterno dei locali passeggeri ed equipaggio. Detti contenitori non possono essere utilizzati per i rifiuti alimentari. Qualora i rifiuti in questione fossero contaminati da rifiuti alimentari, devono essere trattati alla stregua di questi ultimi.

I rifiuti devono essere conferiti al personale della Ditta concessionaria del servizio di raccolta rifiuti all'arrivo in porto o in rada,

sempre che siano trascorse 24 ore dall'ultima consegna dei rifiuti. Il ritiro deve, comunque, essere effettuato giornalmente per tutto il periodo di permanenza in porto o in rada.

Qualora durante le operazioni di conferimento dovessero cadere in mare dei rifiuti, l'azienda autorizzata alla raccolta e trasporto dei rifiuti dovrà provvedere all'immediata bonifica del mare e, nel contempo, avvisare dell'accaduto la Capitaneria di Porto di Augusta a mezzo VHF (Can. 16).

Il Comando di bordo dovrà registrare le operazioni connesse all'eliminazione dei rifiuti e conservare, nell'archivio di bordo, i "comprovanti" dell'avvenuto ritiro dei rifiuti da parte delle aziende a ciò deputate.

ART. 17 bin (ART. 5 ORD. 79/99)

Art. 18

(Divieto scarica materiali di risulta)

Nel porto di Augusta e negli altri approdi del Circondario Marittimo di Augusta è assolutamente vietato l'accesso di veicoli contenenti materiali di risulta o materiali di qualsiasi natura destinati alla scarica.

La scarica di materiali di risulta nelle zone suddette per ripascimento arenili potrà essere autorizzato dall'Autorità Marittima in relazione a particolari situazioni da valutare caso per caso.

ART. 18 bin (ART. 6 ORD. 79/99)

ART. 18 ter (ART. 7 ORD. 79/99)

CAPITOLO IV

OLII USATI

Art. 19

(Olii usati- Divieto scarica- Eliminazione)

A) Deve intendersi per olio usato qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli olii usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli olii minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati.

B) E' vietato qualsiasi scarico degli olii usati nelle acque marine e nelle canalizzazioni direttamente e/o indirettamente collegati con il mare.

C) Gli olii usati debbono essere conferiti, qualora debbono essere eliminati, al Consorzio obbligatorio degli olii usati tramite le Imprese che operano per conto dello stesso, con le seguenti modalità:

1) Il ritiro di quantitativi rilevanti di olii usati provenienti dalle unità che sostano alle banchine del porto dovrà avvenire mediante scarica diretta di tali olii su autobotte dell'impresa partecipante al Consorzio;

2) I quantitativi minori di olii esausti provenienti da unità da pesca o da diporto ovvero dalle attività industriali che si svolgano in tutto o in parte sul demanio marittimo dovranno essere depositati negli appositi contenitori che verranno posizionati a cura della Impresa partecipante al Consorzio, nei punti ove ne sussista la necessità.

Art. 20

(Navi- Scarica con Autobotte)

Le navi che toccano questo porto ed intendono avvalersi di autobotti per la raccolta ed il riporto degli olii lubrificanti esausti di bordo, dovranno presentare direttamente o a mezzo agenzie raccomandatarie apposita istanza eseguita in duplice copia a questa Autorità Marittima indicando il nome della nave, il quantitativo di olio da sbarcare, l'orario in cui deve avvenire l'operazione ed ogni altro dato utile. Dovranno inoltre essere presi diretti contatti con l'impresa che deve eseguire

l'operazione. Essa, a sua volta, dovrà dare conferma per iscritto a questa Autorità Marittima con sufficiente anticipo ed anche a mezzo telefax, del giorno e dell'ora in cui l'operazione verrà effettuata.

L'operazione di sbarco dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni imposte per il rifornimento di bunker con autobotte, di cui agli artt. 37, 38 e 39 dell'ord. 15/95 in data 4/4/1995.

Ad avvenuto completamento delle operazioni di prelievo, l'Impresa che ha proceduto a detto intervento dovrà rilasciare apposita bolletta attestante la qualità e la quantità del prodotto ricevuto.

La nave dovrà consegnare, altresì, copia del Registro Idrocarburi riguardante le operazioni di scarica in questione.

Art. 21

(Titolari di Concessioni Demaniali)

E' fatto obbligo a tutti i titolari di concessioni demaniali marittime ovvero di autorizzazioni relative ad attività nel corso delle quali vi sia possibilità di produrre olii esausti (ad esempio cantieri navali, officine meccaniche, distributori di carburante, porti e approdi turistici, anche se consistenti soltanto di pontili galleggianti a carattere stagionale, e comunque ogni altra attività, anche se non specificamente menzionata, qualora l'Autorità Marittima ne ravvisi la opportunità), di dotarsi degli appositi contenitori forniti dal consorzio obbligatorio, entro i quali dovranno essere depositati, per il successivo ritiro, gli olii da conferire.

In particolare i titolari di concessioni o autorizzazioni relative agli approdi turistici dovranno posizionare in apposito luogo i suddetti contenitori, informando gli utenti mediante apposita segnaletica e curando che eventuali quantitativi di olii usati non vengano dispersi nei rifiuti ma versati nei citati contenitori, concordando con l'Impresa che li fornisce le modalità per il loro svuotamento periodico.

Art. 22

(Sorveglianza delle Operazioni)

I Comandanti delle navi ed imbarcazioni ed i titolari di concessioni demaniali marittime o di autorizzazioni sono tenuti nel corso delle

operazioni di conferimento diretto o di travaso negli appositi contenitori degli olii usati ad adottare tutte le precauzioni necessarie onde evitare lo spandimento, anche accidentale di tali prodotti altamente inquinanti sulle banchine, sulle aree demaniali ovvero negli specchi acquei interessati da dette operazioni.

Essi saranno direttamente ritenuti responsabili in via penale e civile di tutti i danni che dovessero derivare all'ambiente da eventuali inquinamenti e dovranno comunque provvedere a loro carico alle operazioni di bonifica e/o pulizia.

Art. 23

(Impresa Autorizzata)

A) L'impresa partecipante al Consorzio Obbligatorio degli olii usati è tenuta a mettere a disposizione di coloro che ne facciano richiesta gli automezzi e/o i contenitori necessari alle operazioni di raccolta.

Essa è altresì tenuta ad effettuare il prelievo degli olii dai contenitori in modo da assicurarne sempe la ricettività e comunque con scadenza non superiore ai 30 gg. ovvero su richiesta degli interessati o dell'Autorità Marittima, anche verbale.

B) All'atto del ritiro l'Impresa incaricata dovrà rilasciare apposita attestazione con l'indicazione dei quantitativi ritirati e del luogo e della data del ritiro. Tale documentazione dovrà essere custodita da coloro che hanno effettuato il conferimento ed esibita a richiesta dell'Autorità Marittima o delle altre Forze dell'Ordine a riprova della regolarità dello smaltimento degli olii esausti prodotti e/o raccolti.

C) E' fatto obbligo all'Impresa facente parte del Consorzio incaricata delle operazioni di raccolta di munirsi dell'autorizzazione necessaria ad operare nell'ambito del demanio marittimo.

D) (VGA, ART. 2 ORD. 29/99)

ART. 23 bis (ORD. 29/99 ART. 9)

Art. 24
(Modalità Ritiro)

L'attività di ritiro degli olii usati dovrà avvenire nel rispetto della normativa di cui al D.L. n° 95 del 27/01/1992 richiamato in premessa, nonché delle leggi doganali e fiscali ove applicabili, e di ogni altra norma di legge in vigore in materia di tutela delle acque, del suolo e del sottosuolo da fenomeni di inquinamento.

Art. 24 bis (Art. 10 Ord. 24/99)

Art. 25
(Olii usati Navi Militari)

Le Amministrazioni militari dello Stato hanno facoltà di provvedere per proprio conto alla raccolta ed all'eliminazione degli olii usati di loro proprietà, ma sono tenute all'osservanza delle disposizioni del D.L. 27.01.1992, n° 95 e di tutte le altre norme poste a protezione dell'ambiente e della salute dall'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo.

CAPITOLO V

SLOPS - ACQUE DI ZAVORRA E LAVAGGIO - MORCHIE BUNKERAGGI - ALLIBI - RIFORNIMENTI AZOTO

Art.26 (Operazioni di sbarco)

Le navi mercantili che navigano o stazionano nelle acque territoriali e nelle acque interne marittime del Circondario Marittimo di Augusta ed hanno necessità di sbarcare slops, acque di zavorra, lavaggio o morchie dovranno conferire i predetti prodotti alle Società Concessionarie ex art.60 Reg. Cod. Nav. autorizzate dalla Capitaneria di Porto di Augusta al ritiro degli stessi a mezzo naviglio specializzato.

Art. 27 (Autorizzazione)

Le operazioni di recupero acque di zavorra, lavaggio, slops e morchie sono consentite previa autorizzazione scritta della Capitaneria di Porto di Augusta.

Per ottenere l'autorizzazione predetta, la ditta incaricata del ritiro deve presentare, almeno 24 ore prima dell'operazione, istanza in carta legale in duplice copia, contenente i seguenti elementi:

- a) dati relativi alla nave che intende conferire le acque di zavorra, lavaggio, slops o morchie;
- b) quantità e qualità del prodotto da prelevare;
- c) dichiarazione di efficienza e prontezza d'uso dei mezzi annunciano.

Art. 28 (Documentazione giustificativa)

Ad avvenuto completamento delle operazioni di prelievo, la ditta che ha proceduto a detto intervento dovrà rilasciare apposita bolletta attestante la qualità e la quantità del prodotto ricevuto.

Allo smaltimento del prodotto ricevuto, dovrà procedersi con il conferimento dello stesso ad idonea Impresa facente capo al Consorzio obbligatorio degli oli usati, o, se trattasi, di acque di zavorra, lavaggio o morchie, alle Società petrolchimiche, le quali provvederanno a rilasciare ricevuta attestante l'avvenuta ricezione.

Copia di entrambe le bollette in questione devono essere consegnate al pertinente ufficio in questa Capitaneria di Porto, unitamente a copia del Registro idrocarburi della nave riportante le operazioni di scarica in questione.

Art. 29

(Bunkeraggio - allibo - rifornimento azoto)

Le operazioni di bunkeraggio, allibo e rifornimento di azoto dovranno avvenire, al fine di assicurare la massima tutela delle acque dall'inquinamento, nel rispetto delle prescrizioni imposte per dette operazioni dall'ordinanza n°15/95 in data 04/04/1995.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI PER NAVI E TITOLARI DI ATTIVITA' CHE POSSONO DETERMINARE INQUINAMENTI

Art. 30

(Obblighi certificativi per le navi)

A- NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI IDROCARBURI

1) Le navi che trasportano più di 2000 tonnellate di idrocarburi possono accedere e trattenersi nel porto di Augusta per effettuarvi operazioni commerciali e possono, nei limiti di cui sopra, transitare nelle acque territoriali di giurisdizione del Circondario Marittimo di Augusta, soltanto se munite del Certificato assicurativo prescritto dall'Art. VII, paragr. 1, della Convenzione Internazionale sulla responsabilità civile per danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29/11/1969, ratificata con legge 06/4/1977 n. 185. Il proprietario, l'armatore o il raccomandatario delle navi di cui al precedente comma deve comunicare all'Autorità Marittima, prima dell'accesso in porto, gli estremi del certificato assicurativo che deve essere esibito, dopo l'arrivo, dal Comandante della nave.

In caso di mancanza o irregolarità del certificato assicurativo l'Autorità Marittima rifiuta l'accesso o la partenza della nave, vietando e sospendendo le operazioni di carico e scarico, dandone immediata comunicazione all'Autorità Doganale agli stessi fini.

2) Tutte le navi cisterna aventi stazza lorda uguale o superiore alle 1.600 tonnellate, che siano totalmente o parzialmente vuote ma non degassificate, in entrata ed uscita dal porto di Augusta, dovranno compilare fedelmente ed accuratamente la lista di controllo (Allegato II) mettendola a disposizione del pilota che si trova a bordo, per sua informazione, consegnandola successivamente controfirmata all'Autorità Marittima. Qualora dalla lista di controllo risulti l'esistenza di manchevolezze che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione dell'unità o costituire comunque un pericolo, il pilota deve informare immediatamente la Capitaneria di Porto di Augusta.

3) a) Le navi petroliere superiori a 150 TSL e le navi non petroliere superiori a 400 TSL, appartenenti a paesi aderenti alla MARPOL 73/78

*chiuso dal 11/96
inviato sulle 07/94 art. 10/94*

che effettuano viaggi internazionali devono essere in possesso del certificato internazionale di prevenzione dall'inquinamento (I.O.P.P.) e del registro degli idrocarburi.

b) Le navi petroliere superiori a 150 TSL e le altre navi non petroliere superiore a 400 TSL, se adibite a viaggi nazionali devono essere munite del Certificato di conformità all'annesso I MARPOL 73/78, con allegato l'elenco delle soluzioni costruttive e delle apparecchiature installate, e del Registro degli idrocarburi.

c) Le navi petroliere superiori a 150 TSL e le altre navi non petroliere superiori alle 400 TSL, iscritte nei registri di un paese che non sia parte della MARPOL 73/78 e non in possesso del Certificato di conformità all'annesso I MARPOL 73/78 saranno sottoposte, con le procedure previste dal Memorandum di Parigi 1982, prima del loro ormeggio, a visita dettagliata al fine di verificare che rispondano alle disposizioni della MARPOL 73/78; a tal fine il Raccomandario Marittimo della nave dovrà presentare alla capitaneria di Porto di Augusta apposita istanza di visita con almeno 36 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo della nave. La nave che dovrà essere sottoposta a visita dettagliata, dovrà dar fondo in rada nel punto di fonda stabilito di volta in volta dall'Autorità Marittima ed attendere l'arrivo della Commissione di visita.

d) le navi non petroliere di stazza lorda superiore a 50 Tonnellate ed inferiore a 400 tonnellate e le navi petroliere di stazza lorda superiore a 50 tonnellate ed inferiore a 150 tonnellate, sia in navigazione nazionale che internazionale, devono essere in possesso di dichiarazione di conformità all'annesso I della MARPOL 73/78 nonché di apposito registro per la registrazione delle operazioni connesse allo smaltimento delle acque oleose di sentina.

e) Tutte le navi sopracitate di cui ai punti a), b) e c) al loro arrivo in porto devono consegnare all'Autorità Marittima, unitamente alla nota di informazione di cui all'art. 179 del Codice della Navigazione:

1) Le navi non cisterna: una copia del quadro riepilogativo delle operazioni del locale macchine, contenuta nella parte I del registro degli idrocarburi, firmata dal Comandante della Nave, o analoga dichiarazione nel caso di navi appartenenti a paesi non aderenti alla MARPOL 73/78;

2) Le navi cisterna: a) copia del quadro riepilogativo delle operazioni del locale macchine; b) copia del quadro riepilogativo delle operazioni del carico e della zavorra contenuta nella parte II del Registro degli idrocarburi, o analoga dichiarazione nel caso di navi appartenenti a paesi

non aderenti alla MARPOL 73/78; c) copia del piano delle cisterne del carico e degli slop.

3) Le navi cisterna che abbiano trasportato petrolio grezzo, olio grezzo, olio combustibile, olio diesel pesante, olio lubrificante o altro prodotto di natura inquinante, (fatta eccezione per quelle considerate SBT Separated Ballast Tank) che arrivano in zavorra per caricare: a) la documentazione di cui al punto e.2 sopracitato; b) il piano di sistemazione della zavorra (allegato III).

f) le navi cisterna di cui al punto e.3 sopracitato e tutte le altre navi cisterna, fatta eccezione per quelle considerate SBT (Separated Ballast Tank) che arrivano in zavorra per caricare e quelle che cambiano carico e che effettuano, quindi, il lavaggio delle cisterne, devono, altresì, prima della partenza, integrare la documentazione su indicata con un'ulteriore copia del quadro riepilogativo della parte II del registro degli idrocarburi o analoga dichiarazione (per le navi appartenenti a paesi non aderenti alla MARPOL 73/78) che riportino integralmente i dati contenuti nello stesso, da cui dovrà risultare la destinazione delle acque di zavorra e/o di quelle di lavaggio.

B) UNITA' > 50 TSL-PESCA-DIPORTO-TRAFFICO

Tutte le unità superiori a 50 TSL da pesca, diporto, traffico abilitate a navigazione nazionale devono essere in possesso di dichiarazione di conformità all'annesso I alla MARPOL 73/78 nonché di apposito registro per la registrazione di operazioni connesse allo smaltimento acque oleose.

C) NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE (annesso. II MARPOL 73/78)

Tutte le navi adibite al trasporto di sostanze liquide nocive devono essere in possesso della certificazione di cui all'Art. 11 dell'ordinanza n° 5/55 in data 4.4.55 ed attenersi nelle operazioni di discarica di sostanze liquide nocive alla disciplina di cui agli Artt. 13, 14 e 15 dell'ordinanza sopracitata.

D) TUTTE LE NAVI

Tutte le navi all'arrivo in porto, unitamente alla nota d'informazione di cui all'art. 179 del Codice della navigazione, dovranno esibire a richiesta dell'Autorità Marittima i documenti comprovanti l'imbarco di merci sottoposte a controllo doganale, con esclusione del carico trasportato, nonché comunicare il quantitativo dei rifiuti esistenti a bordo e da smaltire a terra.

Le navi che sostano in porto oltre 24 ore, prima della partenza, dovranno esibire copia dei documenti comprovanti l'avvenuta ricezione a terra dei rifiuti da parte delle imprese appositamente autorizzate.

Art. 31

(Obblighi operativi per le navi)

Sulle navi che hanno a bordo idrocarburi è fatto obbligo ai comandanti delle navi di:

- 1) incaricare un ufficiale di Coperta ad effettuare la continua vigilanza sull'andamento delle operazioni di cariche e scariche di prodotti petroliferi; nel caso di movimentazione contemporanea di più prodotti dovrà essere destinata una persona per ogni prodotto;
- 2) accertarsi prima dell'inizio delle operazioni di carico o scarico di prodotti petroliferi, sotto la propria responsabilità ed onere, che venga effettuata la messa in opera di idonee panne galleggianti e sbarramenti pneumatici del tipo approvato allo scopo di recingere lo specchio acqueo sottostante i punti di collegamento degli impianti di carico e scarico tra la nave stessa ed il pontile in maniera tale che tutto il percorso delle tubazioni e delle manichette dell'impianto di erogazione o di ricezione di prodotto ubicato sul pontile e la fiancata della nave ricada nella zona recitata con panne galleggianti e che lo spazio acqueo sottostante al punto di collegamento degli impianti tra la nave ed il pontile venga completamente isolato. Sono esentati dall'obbligo di cui sopra, in considerazione delle particolari attrezzature e dotazioni tecniche di bordo possedute nonché del particolare servizio svolto, le bittoline adibite esclusivamente al servizio di bunkeraggio in porto;
- 3) assicurarsi che le tubazioni e le pompe siano in buone condizioni di manutenzione e funzionamento e le tubazioni di collegamento col terminale dell'oleodotto (manichette bracci ect.) siano stagne in modo da evitare qualsiasi spandimento, abbiano lunghezza sufficiente a permettere adeguati movimenti della nave e siano opportunamente sospesi a mezzo imbragature di tela o con collari di legno se trattasi di manichette, o messe in condizioni di non creare sollecitazioni sui manifold delle navi se trattasi di bracci oscillanti o di altre tubazioni;
- 4) disporre che durante le operazioni di carica o scarica di prodotti petroliferi tutti gli ombrinali o comunque le aperture di qualsiasi

tipo che possono consentire dalla coperta della nave spandimento in mare di liquidi siano opportunamente otturati;

5) adottare le dovute precauzioni atte ad evitare le perdite dalle manichette, dalle valvole a mare, dagli scarichi di tubolature in coperta o fuori bordo;

6) adottare le dovute precauzioni atte ad evitare la possibilità di ritorno del liquido a terra alla nave e della fuoriuscita di esso all'esterno;

7) fare in modo che sia possibile, in ogni momento e circostanza, arrestare prontamente le operazioni a bordo, concordando con i rappresentanti del deposito costiero un efficace collegamento nave-pontile in modo da poter garantire l'immediata interruzione del pompaggio in caso di fuoriuscita del prodotto inquinante dalle manichette colleganti la nave alle attrezzature di terra;

8) provvedere alla raccolta, nel più breve tempo possibile, del liquido oleoso eventualmente sparsi in coperta;

9) evitare che si verifichino, per qualsiasi causa, brusche tensioni delle manichette;

10) adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare perdite, rotture e colaggi durante le operazioni di rifornimento di combustibile, le operazioni di trasferimento di combustibile, le operazioni di zavorramento, l'uso di separatori di residui oleosi dall'acqua;

11) sorvegliare continuamente tutte le tubolature, sentine, ghiotte, ect. dei locali macchine, al fine di evitare spandimenti o colaggi che possono inquinare le sentine non destinate alla raccolta di residui oleosi e creare negli ambienti condizioni di pericolosità;

12) avviare agli impianti di depurazione a terra, prima che vengano iniziate le operazioni di carico, le acque di zavorra e di lavaggio, fatta eccezione per quelle di zavorra segregata e quelle di acque mantenute permanentemente a bordo;

13) scaricare negli impianti a terra le acque derivanti da lavaggio di cisterne effettuate per eliminare gli ultimi residui contenuti nelle stesse;

14) controllare che il pompaggio delle acque di zavorra e di lavaggio negli impianti di depurazione a terra avvenga con le cautele necessarie a garantire che l'erogazione sia proporzionale alla capacità oraria degli impianti;

15) assicurarsi che, a scarica ultimata, le pompe di carico per lo zavorramento della nave siano messe in funzione prima dell'apertura delle valvole di mandata delle pompe stesse;

16) assicurarsi che le valvole delle prese di mare, ultimato lo zavorramento, siano chiuse prima di fermare le pompe in modo da evitare che la quantità di prodotto oleoso o di acqua inquinata presente nelle tubolature possa essere versato in mare;

17) ad operazione di discarica o di caricazione ultimata, accertare l'assoluta assenza di prodotti inquinanti nella zona di mare interclusa fra la fiancata della nave e le panne galleggianti prima di disporre la rimozione delle stesse;

18) nel caso di avaria o di incidenti alla nave suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino o al litorale o agli interessi connessi, venga informata, senza indugio, l'Autorità MARittima e venga adottata ogni misura che risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi già prodotti.

Art. 32

(Obblighi per società petrolchimiche e depositi costieri)

Alle società che gestiscono, in forza di atto di concessione demaniale marittima, depositi costieri di olii minerali e serbatoi di stoccaggio dei prodotti chimici pericolosi di cui al D.P.R. 04/02/1984 n° 50 e che ricevono ai loro terminali marini navi cisterna, è fatto obbligo di:

1) realizzare e mantenere in efficienza all'interno dei depositi costieri impianti capaci di ricevere e depurare nei termini di legge le acque di zavorra e le acque di lavaggio delle petroliere nonché le acque di risulta scaricate a mare;

2) controllare che i collettori di carico e scarico, le valvole, gli impianti di qualunque tipo esistenti agli accosti siano mantenuti in condizioni di perfetta efficienza;

3) richiedere il controllo ogni 1.000 ore di lavoro e comunque ogni 6 mesi, da parte della commissione locale prevista dall'Art. 48 del regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, delle manichette impiegate per il collegamento dei terminali degli oleodotti alle navi e per eventuali servizi di bunkeraggio.

A tal fine dovrà essere compilata per ogni manichetta, una scheda conforme al modello allegato alla presete ordinanza (all. IV).

La commissione locale accerterà, redigendo apposito verbale, la perfetta efficienza delle manichette e la regolare tenuta della scheda da parte dei responsabili delle Società Petrolifere che gestiscono gli impianti.

Le società interessate dovranno, comunque, assicurare con frequenti ispezioni il perfetto stato delle manichette;

4) designare uno o più tecnici, secondo le singole esigenze, per la sorveglianza delle operazioni di innesto delle manichette ai terminali degli oleodotti adottando le precauzioni ritenute indispensabili per evitare il colaggio a mare e sulle banchine dei prodotti residui delle predette manichette;

5) assicurare sui pontili o piattaforme la vigilanza continua sull'andamento di ogni singola operazione con particolare riguardo alle tubazioni di collegamento fra la nave e il terminale dell'oleodotto allo scopo di rilevare l'eventuale fuoriuscita di prodotto e dare il tempestivo allarme.

6) riempire con acqua o con altro prodotto ritenuto idoneo, le condutture e le manichette flottanti, in caso di interruzione delle operazioni in corso nonché al termine delle operazioni stesse, ad eccezione delle società che abbiano ottenuto specifica deroga in merito dal competente Ministero dei Trasporti;

7) assicurare l'esistenza e l'efficienza di un sistema di comunicazione tra la nave e la stazione di pompaggio idoneo a consentire di impartire l'ordine dell'immediata interruzione del pompaggio e delle operazioni in corso in caso di fuoriuscita del prodotto per qualsiasi motivo;

8) comunicare, tempestivamente, all'Autorità Marittima con i mezzi previsti dal "Piano d'Emergenza", qualunque danno e incidente di qualsiasi natura che dovesse verificarsi durante le operazioni di carico e scarica, in ogni tempo, ai terminali a mare, affinché l'Autorità Marittima stessa possa immediatamente adottare i provvedimenti previsti dal "Piano d'Emergenza";

9) disporre di una adeguata scorta di panne galleggianti sufficiente a circoscrivere, in caso di emergenza derivante da un eventuale spandimento in mare di liquidi inquinanti, le navi di maggiori dimensioni previste operare ai propri pontili;

10) disporre di una scorta di prodotti disinquinanti, nella misura stabilita dall'Autorità Marittima, da tenere sempre prontamente disponibile per la bonifica delle acque di mare eventualmente inquinate.

Potranno essere impiegati, previa autorizzazione dall'Autorità Marittima, quei prodotti che siano assolutamente innocui e non tossici e dal cui impiego non derivi alcuna alterazione delle condizioni igienico-sanitarie, nonché nella vita animale, vegetale e nella pescosità delle acque. Non potranno essere comunque accettati quei prodotti che non siano stati sottoposti ad analisi di laboratorio da parte dell'Ispettorato Superiore di Sanità sulla base di apposite direttive emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

11) mantenere costantemente, indipendentemente dagli spandimenti occasionali, i terminali a mare e gli specchi acquei limitrofi in stato di costante pulizia a completa soddisfazione dell'Autorità Marittima, mediante l'impiego di natanti, prontamente disponibili, idonei all'impiego di prodotti disinfettanti e delle pompe necessarie per lo smaltimento e di apparecchiature idonee al prelievo meccanico, idraulico del prodotto, di tipo approvato dall'Autorità marittima; a tal uopo le Società petrolifere potranno anche avvalersi della opera di ditte autorizzate a svolgere la pulizia di specchi acquei portuali;

12) mantenere in perfetta efficienza le vasche di decantazione e fosse a trappola, in cui vengono convogliate le acque di risulta degli stessi stabilimenti;

13) impegnarsi affinché tutte le petroliere in arrivo per scaricare idrocarburi abbiano a bordo, al momento dell'accosto, acque di zavorra e/o di lavaggio per un quantitativo non inferiore a quello di seguito specificato;

- 20% della portata lorda, per le navi aventi portata lorda inferiore a 20.000 tonnellate;

- 22% della portata lorda, per le navi aventi portata lorda compresa tra 20.000 e 50.000 tonnellate;

- 25% della portata lorda, per le navi aventi portata lorda superiore alle 50.000 tonnellate, ma inferiore a 70.000 tonnellate

- Tutte le navi aventi portata lorda superiore alle 70.000 tonnellate dovranno avere a bordo acque di zavorra e/o di lavaggio in modo tale che l'immersione al centro sia non inferiore a $mt\ 2 + 0,02\ L$ (L =lunghezza di classifica della nave), associata ad una differenza di immersione tra poppa e prua non inferiore $0,015\ L$, mentre l'immersione a poppa deve essere tale da garantire la piena immersione dell'elica.

Per le navi inferiori a 3000 tonn. di portata lorda che ne facciano esplicita richiesta, l'Autorità Marittima può fare eccezione alle prescrizioni di cui

sopra consentendo quantitativi di zavorra inferiori nel caso di brevi itinerari sottocosta: (non superiori a 5 ore) in condizioni meteomarine favorevoli, purchè i collegamenti in aspirazione o discarica siano sigillati. Di quanto sopra deve esserne fatta menzione nel giornale degli idrocaburi da sottoporre al visto dell'Autorità Marittima. L'Autorità Marittima si riserva di controllare alla partenza e all'arrivo l'integrità dei sigilli, nonchè i vari collegamenti in aspirazione e mandata delle pompe e tubolature per verificare se possono essere utilizzate per operazioni sulle acque di zavorra.

Tali acque dovranno essere avviate agli impianti sopra indicati prima che vengano iniziate le operazioni di carico, fatta eccezione per quella di zavorra segregata e quella di zavorra mantenuta permanentemente a bordo a limitazioni della capacità di carico.

Gli stessi concessionari non potranno fornire i prodotti a quelle navi che non si presentassero nelle condizioni di zavorramento sopra descritte.

Sono esenti da tali obblighi, le bettoline in servizio portuale, addette esclusivamente al bunkeraggio che non caricano zavorre, e le cisterne che non abbiano trasportato petrolio grezzo, olio combustibile, olio diesel pesante, olio lubrificante e altro prodotto inquinante.

Le navi cisterna, che dopo aver scaricato gli slop delle cisterne si trovano nella necessità di lavare in banchina le cisterne stesse per eliminare gli ultimi residui, dovranno scaricare anche queste ultime acque di lavaggio negli impianti a terra;

14) tenere in perfetta efficienza le apparecchiature che consentono le misurazioni delle acque di zavorra e di lavaggio scaricate dalle navi, nochè facilitare al massimo il prelievo dei campioni delle acque stesse prima o dopo il processo di depurazione;

15) assoggettarsi a tutti i controlli sugli scarichi predisposti dal laboratorio provinciale d'igiene e profilassi cui competono, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 della legge 10/05/1976 n° 319 le funzioni tecniche di vigilanza e controllo su tutti gli scarichi;

16) impegnarsi a provvedere con ogni urgenza alla bonifica degli specchi acquei ed a risarcire i danni ove non addebitabili ad altri, che potessero derivare per inquinamento ad acque marine da idrocarburi, in indipendenza di operazioni di imbarco e sbarco di prodotti petroliferi, nochè a corrispondere, a semplice richiesta dell'Autorità Marittima, le somme occorrenti per il noleggio di mezzi e l'uso di attrezzature di ditte private, eventualmente utilizzati per la bonifica delle superfici inquinate.

Art. 33

(Obblighi per unità di perforazione e produzione di idrocarburi)

- 1) E' vietato alle unità di perforazione ed agli impianti fissi per la produzione di idrocarburi di scaricare in mare, oltre a quanto previsto dall'art. 2 e, fatte salve le disposizioni della Regola 21 dell'annesso I alla MARPOL 73/78, anche le acque igieniche, per le quali devono essere previste delle apposite casse di raccolta ovvero dei depuratori di tipo approvato, nonchè rifiuti solidi non degradabili, quali contenitori, sacchi di plastica, scatolame e bottiglie ed altresì, rifiuti alimentari.
- 2) Le piattaforme di perforazione e quelle di produzione di oli minerali devono essere dotate di almeno 20 fusti, della capacità di 200 litri ciascuno, di prodotti chimici disinfettanti approvati dall'Istituto Superiore di Sanità, con relativa apparecchiature di dispersione.
- 3) Le piattaforme di produzione di oli minerali, non ancora allacciate alla rete di raccolta, devono essere dotate di almeno 250 mt di panne d'altomare; tale obbligo non sussiste qualora esse siano assistite da navi appoggio provviste di tali attrezzature.

Art. 34

(Obblighi per le navi appoggio)

Le navi appoggio alle unità di perforazione o a quelle di produzione di oli minerali devono essere dotate di almeno 20 fusti di prodotti chimici disinfettanti approvati dall'Istituto Superiore della Sanità con la relativa apparecchiatura di dispersione.

Nella fase delle prove di produzione del pozzo non ancora allacciato alla rete di raccolta o durante altri interventi in pozzo, le navi appoggio dovranno altresì essere dotate di almeno 250 mt di panne d'alto mare e di un sistema meccanico di recupero e separazione, nonchè di casse di raccolta.

Art. 35

(Obblighi per i titolari di permessi di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

1) I titolari di permesso e di ricerca o di concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (che effettuino la perforazione dei pozzi oppure la coltivazione di giacimenti di olii minerali) nell'ambito del mare territoriale o della piattaforma continentale italiani, hanno l'obbligo di costituire un deposito in luogo idoneo sulla terraferma, facilmente collegabile con le zone di attività in cui siano disponibili:

a) numero due sistemi meccanici di recupero e separazione;

b) 500 metri di panne d'alto mare;

c) numero 200 fusti della capacità di 200 litri ciascuno di prodotti chimici disinfettanti approvato dall'Istituto Superiore della Sanità, unitamente alla relativa apparecchiatura per il loro spandimento in mare;

d) numero 1 serbatoio di raccolta di capacità almeno corrispondente a quella del sistema di recupero.

2) Nel caso i titolari sopracitati operino con unità di perforazione di olii minerali concentrati in zone marine viciniori, gli stessi potranno ottenere da questo Compartimento Marittimo di intesa con la competente Sezione idrocarburi, l'autorizzazione a gestire consortilmente il deposito di cui al precitato punto 1, nella quale saranno indicate le eventuali misure specifiche da adottarsi nonché le modifiche da apportare alla consistenza delle dotazioni di detto deposito, qualora non ritenute sufficienti.

3) Nel caso di scarichi accidentali i titolari di permessi di ricerca e coltivazione di idrocarburi dovranno intervenire immediatamente con le misure ed i mezzi più idonei opportunamente predisposti per contenere, rimuovere o rendere innocue le sostanze inquinanti. In caso di grave incidente di cui non possa essere assicurato il controllo con i mezzi indicati, il Comandante e il Capo piattaforma devono immediatamente richiedere l'intervento dell'Autorità Marittima, la quale assumerà la direzione delle operazioni di emergenza secondo la vigente normativa. Resta fermo, in tal caso, l'obbligo del titolare del permesso o della concessione di attenersi alle prescrizioni impartite nell'occasione dall'Autorità Marittima. Le spese occorse per i predetti interventi, ivi incluse quelle sostenute dall'Amministrazione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, sono ad esclusivo carico del titolare.

Art. 36

(Obblighi per cantieri, ditte, officine meccaniche ed industrie)

I cantieri e/o i bacini di carenaggio ove non provvisti delle installazioni prescritte al punto 1 dell'art. 32, dovranno ricevere le navi cisterna per lavori nei soli casi in cui le navi stesse abbiano a bordo zavorra segregata o permanente o provveduto a scaricare preventivamente la zavorra sporca presso altri impianti;

I cantieri, officine meccaniche, ditte ed industrie che per la loro attività lavorativa utilizzano o trattino, comunque, prodotti e residui petroliferi, dovranno adottare, in relazione alle singole situazioni, tutte le precauzioni idonee e necessarie ad evitare in modo assoluto che prodotti e residui oleosi, miscele di idrocarburi, in qualsiasi proporzione e quantità, direttamente o indirettamente, possano giungere in mare.

I cantieri, le officine e le industrie di cui sopra sono responsabili di qualsiasi danno che possa derivare dal versamento in mare dei suddetti prodotti e residui e, del pari, sono tenute a provvedere con tempestività e mezzi adeguati alle operazioni di pulizia ed a rimborsare, a semplice richiesta dell'Autorità Marittima, le spese derivanti dall'intervento di personale e mezzi da questa eventualmente disposte.

Cap. VII

VIGILANZA - COMUNICAZIONI

Art. 37

(Sorveglianza nelle operazioni di caricazione e scarica)

Le operazioni di caricazione e scarica di idrocarburi devono essere effettuate con condizioni meteomarine che consentono il loro sicuro svolgimento.

I comandi di bordo dovranno, pertanto, interrompere le operazioni, o richiedere al personale del terminale marino la interruzione delle stesse, qualora rilevino che le condizioni meteomarine siano tali da compromettere la loro prosecuzione in completa sicurezza.

In tal caso, sospende le operazioni, dovrà essere effettuato lo scollegamento delle manichette e dovrà essere chiamato il posto di manovra per l'eventuale disormeggio e trasferimento in rada.

Ugualmente i responsabili tecnici dei terminali marini dovranno interrompere le operazioni, o richiedere a bordo l'interruzione, qualora riscontrino condizioni meteorologiche sfavorevoli alla sicura prosecuzione delle stesse.

L'Autorità Marittima potrà, inoltre, in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione delle operazioni.

Di notte la zona interessata alle operazioni dovrà essere convenientemente illuminata con adeguato e sicuro sistema in modo da consentire l'individuazione di eventuali fuoriuscite di prodotti.

L'impianto di illuminazione non deve disturbare i segnalamenti marittimi.

Art. 38

(Obbligo di segnalazione di inquinamento)

E' fatto obbligo a chiunque (salvo l'applicazione dell'art. 12 della legge 31/12/1982, n 979), e particolarmente a chi espliciti una attività o esercizio nell'ambito portuale, venga a conoscenza di una immissione in

mare, volontaria o accidentale, di materiali o sostanze presumibilmente inquinanti di informare con il mezzo più rapido possibile la Capitaneria di Porto di Augusta, al fine di consentire un tempestivo intervento di bonifica.

Art. 39

(Navi-Obbligo collegamenti radiotelefonici)

Tutte le navi adibite al trasporto di idrocarburi o comunque delle sostanze inquinanti di cui al precedente art. 2 devono stabilire o mantenere un collegamento radiotelefonico con questa Capitaneria di Porto Sez. Operativa, durante il transito nelle acque territoriali, tramite canale 16 VHF o 2182 Khz, segnalando tempestivamente qualsiasi manchevolezza o incidente che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione o costituisca un pericolo per l'ambiente marino ed atmosferico

Art. 40

(Azioni a seguito di inquinamento)

Si applicano le disposizioni dettate dagli artt. 11 e 12 della legge 31/12/82 n° 979, dal "piano operativo di pronto intervento locale per gli inquinamenti del mare da idrocarburi o da altre sostanze nocive" approvato e reso esecutivo con ordinanza n° 29/86 in data 30/8/86 del Capo del Circondario Marittimo di Augusta, e dal Cap. 3 appendice 2 delle "Procedure" per l'applicazione dell'annesso II.

Art. 41

(Estensione)

Le norme della presente ordinanza si intendono estese, per quanto applicabili, anche ai distributori automatici esistenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Augusta.

Art. 42

(Prevenzione dell'inquinamento)

Nonostante le disposizioni degli Annessi I e II alla MARPOL 73/78, è fatto divieto, stante la vigenza dell'art. 16 della legge 31/12/182 n° 979, di versare in mare o di causare lo sversamento di idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonché delle altre sostanze nocive all'ambiente marino indicate nell'allegato I al presente regolamento.

Lo sversamento della "zavorra segregata" quale definita dall'annesso I alla MARPOL 73/78 e dall'art. 2 delle presenti disposizioni non è soggetta al divieto predetto, mentre è soggetta al divieto del presente articolo la "zavorra pulita" quale definita dall'annesso I alla MARPOL 73/78.

SOSTANZE NOCIVE ALL'AMBIENTE MARINO
DI CUI È VIETATO LO SCARICO DA PARTE DEL NAVIGLIO MERCANTILE
NEL MARE TERRITORIALE ITALIANO

Acetaldeide

Acetato di amile normale

Acetato di butile normale

Acetato di butile secondario

Acetato di 2-etossietile

Acetato di etile

Acetato di isoamile

Acetato di metile

Acetato di propile normale

Acetato di vinile

Acetilato di butile normale

Acetone

Acido acetico

Acido acrilico

Acido butirrico

Acido citrico (10 per cento-25 per cento)

Acido cloracetico

Acido cloridrico

Acido clorosolfonico

Acido cresilico

Acido eptanoico

Acido fluoridrico (soluzione al 40 per cento)

Acido formico

Acido fosforico

Acido lattico

Acidi naftenici

Acido nitrico (90 per cento)

Bisolfuro di carbonio
Butilene glicol(i)
Butirrato di butile
Cicloesano
Cicloesanolo
Cicloesanone
Ciclosilammina
Cimene (parametilisopropilbenzene)
Cloridrine (grezze)
Clorobenzene (monocloro benzene)
Cloroformio
Cloroprene
Para-clorotoluene
Cloruro d'acetile
Cloruro d'allile

Cloruro di benzile
Cloruro di metilene
Cloruro di vinilidene
Cresoli
Creosoto
Cumene
Decaidronaftalene
Decano
Diacetonalcòle
Dibromo etilene
Diclorobenzene
Dicloroetilene (o bicloroetilene)
Dicloropropene e dicloropropano (miscela di D.D. per disinfezione di terreni)
Dietilammina
Dietilbenzone (miscela di isomeri)
Dietilehetone (3 pentanone)
Dietilone glicol etere monoetilico

Isobutiraldeide

Isoforone

Isopentano

Isoprene

Isopropanolammina

Isopropilammina

Isopropil cicloesano

Isottano

Lattato di etile

Metacrilato di butile

Metacrilato di isobutile

Metacrilato di metile

2-metil 5 etil piridina

2-metil pentene

Metil-stirene-alfa

Monocloridrina di etilene (2-cloretanolo)

Monoetanolammina

Monoisopropilammina

Monometiletanolammina

Monopropilammina (propilammina)

Morfolina

Naftalene (liquefatta)

Nitrobenzene

2-nitropropano

Nitrotoluene (ortonitrotoluene)

Nonilfenolo

Olio di canfora

Ossido di metile

Ottanolo normale

Pentacloretano

Pentaclorofenato di sodio (soluzione)

Pentano normale

Piombo tetraetile

Piombo tetrametile

Piridina

Potassa caustica (idrossido di potassio)

Beta-propiolattone

Propionaldeide

Sego

Stirene

Tetracloretilene (percloretilene)

Tetracloruro di carbonio

Tetracloruro di silicio

Tetracloruro di titanio

Tetraidrofurano

Tetrametilbenzene

Toluene

Trenentina

Tricloreetano

Tricloretilene

Trietanolammina

Trietilammina

Trimetilbenzene

Xilene (miscele di isomeri)

Il Ministero della marina mercantile
DI GIULI

Ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'elenco contenuto nell'allegato A della legge stessa è integrato dalle seguenti sostanze:

Acetato di amile, commerciale;
Acetato di amile - sec;
Acetato di butil carbitolo (acetato dell'etere butilico del glicole dietilenico);
Acetato di butil cellosolve (acetato dell'etere butilico del glicole etilenico);
Acetato di butile - iso;
Acetato di cellosolve (acetato dell'etere monoetilico del glicole etilenico);
Acetato di esile - n;
Acetato dell'etere monometilico del glicole dietilenico;
Acetato di 2-etilesile (acetato di ottile);
Acetato di fenilmetile (acetato di benzile);
Acetato di metilamile;
Acetato di metilcellosolve (acetato dell'etere monometilico del glicole etilenico);
Acetato di n-ottile;
Acetato di propile - iso;
Acetonitrile;
Acidi del catrame di carbon fossile;
Acido o-toluenilsolfonico;
2 o 3 acido cloropropionico;
Acido metacrilico;
Acido solforico spento;
Acido trimetilacetico;
Acrilato di butile - n;
Acrilato decilico;
Acqua regia (white spirit) (tremontina essenza di);
Alcool amilico - iso valchil benzene solfamato (catena lineare) (catena ramificata);
Alcool amilico - p;
Alcool anilico - sec;
Alcool amilico - terz;

- Alcooli amilici (miscele di isomeri);
 Alcool butilico - n;
 Alcool butilico - sec;
 Alcool butilico - terz;
 Alcooli butilici e xilolo (miscela);
 Alcool caprilico (ottanolo - n);
 Alcool decilico - iso;
 Alcool decilico - n;
 Alcool dodecilico;
 Alcool etilico - tutti gli isomeri;
 Alcool esilico;
 Alcool 2 - etilbutilico;
 Alcool etilico;
 Alcool etilico soluzione 51,8°;
 Alcool metilalilico;
 Alcool metilico;
 Alcool propilico - iso;
 Alcool tridecilico;
 Aldeide formica in soluzione acquosa contenente o meno sostanze disciolte o in sospensione non pericolose, aventi punto di infiammabilità compresa tra 23 °C e 61 °C (formalina metanal ossimetilene);
 Aldeide formica in soluzione acquosa, contenente o meno sostanze disciolte o in sospensione non pericolose, avente punto di infiammabilità superiore a 61 °C (formalina, metanal, ossimetilene, formurea 80);
 Aldeide valerica - iso;
 Aldeide valerica - n;
 Anidride maleica;
 Benzaldeide (aldeide benzoica);
 Benzina (avio, per autotrazione normale, per autotrazione super, solvente);
 Benzine alchilate per aviazione;
 Benzoato di metile;
 Bitumi;
 Butilammina (tutti gli isomeri);
 Butilbenzilftalato;
 Butilbenzolo - n;
 Butilbenzolo sec, terz;
 Butilcarbitolo (etere monobutilico del glicole dietilenico);
 Butilcellosolve (etere monobutilico del glicole etilenico);
 Butildiglicole (etere monobutilico del glicole dietilenico);
 Butirrolattone;
 Butirrolattone - gamma;
 Caprolattame fuso;
 Carbitolo (etere monoetilico del glicole dietilenico);
 Carbonato dietilico;
 Carbonato di etilene;
 Carboturbo (tipo benzina, tipo petrolio);
 Cellosolve (etere monoetilico del glicole etilenico);
 Cera di paraffina (paraffina);
 Cherosene (gasolio);
 Cianuro di sodio (soluzione acquosa);
 Cicloeptano;
 1,3 ciclopentadiene fuso;
 Cloruro di n - ottile;
 Cloruro di zolfo;
 Coal tar nafta;
 Copolimero acrilico in soluzione acquosa di acetato di etile;
 Cresildifenilfosfato;
 Cumarone;
 Dibutilammina;
 Dibutilcarbitolo (etere dibutilico del glicole dietilenico);
 Dibutilcellosolve (etere dibutilico del glicole etilenico);
 Dibutilftalato;
 1,1 dicloroetano;
 1,2 dicloropropano;
 1,3 dicloropropano;
 1,3 dicloropropene;
 Dicloruro di etilene;
 Diclorobenzolo - meta;
 Dicclopentadiene;
 Dietanolammina;
 Dietiletanolammina;
 Dietilmaleato (maleato dietilico);
 Diisobutilcarbinolo;
 Diisobutilftalato;
 Diisottilftalato;
 Diisobutilammina 2361;
 Diisocianato di difenilmetano;
 Diisocianato di trimetilesametilene (2.2.4. e 2.2.5 isomeri);
 Difenile;
 Dimetilacetammide;
 n,n Dimetilanilina in soluzione stirenica;
 Dimetilformammide;
 Di - n - propilammina;
 Diottilftalato;
 Dipentene;
 Dodecano commerciale;
 Dodecene;
 Dodecilfenolo;
 Dodecilmercaptano;
 Dodecilmetacrilato;
 Eptano - n;
 Eptene (miscela di isomeri);
 Eptene;
 2 Eptene (miscela di isomeri cis-trans);
 3 Eptene (miscela di isomeri cis-trans);
 Esacloro - ciclopentadiene;
 Esametileneimina;
 Esametilendiammina in soluzione acquosa;
 Esano - n;
 1 Esene;
 Etere butilico - n;
 Etere butilmetilico del glicole etilenico;
 Etere dibutilico del glicole dietilenico;
 Etere dicloroisopropilico;
 Etere dietilico del glicole dietilenico;
 Etere isobutilico del glicole etilenico;
 Etere monofenilico del glicole etilenico;
 Etere monometilico del glicole dietilenico;
 Etere monometilico del glicole dipropilenico;

Etere monometilico del glicole etilenico;
 Etere monometilico del glicole propilenico;
 Etere monometilico del glicole tripropilenico;
 n - Etilbutilammina;
 n' - Etilcicloesilammina;
 2 Etilsilammina;
 Etilmetacrilato;
 Formammide;
 Formilmorfolina;
 Fosfato trixilenilico;
 Fosforo triclorigo;
 Furfurolo;
 Fuselolo (fusel oil) (alcol isoamilico - p);
 Gasolina (vedere: benzina);
 Glicerina;
 Glicole diacetato (diacetato del glicole etilenico);
 Glicole (dietilenico);
 Glicole dipropilenico;
 Glicole esilenico;
 Glicole etilenico;
 Glicole etilenico addittivato di antiossidanti e anticorrosivi;
 Glicole etilenico addittivato di sali inorganici alcalini;
 Glicole propilenico;
 Glicole trietilenico;
 Glicole tripropilenico;
 Glicoli polipropilenici;
 Idrarina;
 Idrosolfato di sodio (soluzione in concentrazione 45%);
 2 Idrossietilmetacrilato;
 Ipoclorito di sodio (soluzione in concentrazione 15%);
 Ipoclorito di sodio o ipocloriti in genere in soluzioni acquose contenenti più del 5% di cloro attivo);
 Isobutylcarbinolo (vedere: alcol isoamilico - p);
 Isobutylcellosolve (vedere: etere isobutilico del glicole etilenico);
 Isobutylglicole (vedere: etere isobutilico del glicole etilenico);
 Isocianati e loro soluzioni;
 Isocianati allo stato liquido aventi punto di ebollizione uguale o superiore a 300° e loro soluzioni;
 Isocianati allo stato liquido aventi punto di ebollizione al di sotto di 300°C e punto di infiammabilità superiore a 61°C e loro soluzioni;
 Isocianati di polimetilene polifenilici;
 Isodecildifenilfosfato;
 Isoforone diammmina;
 Isoforone diisocianato 2290;
 Isopropilammina in soluzione acquosa al 50%;
 Latex;
 Lubrificanti;
 Malonato dietilico;
 Melassa;
 Metatoluendiammina allo stato fuso;
 Metilamilchetone;
 Metilammina in soluzione acquosa al 30%;
 Metilbutenolo;
 Metilbutinolo;

Metilcarbitolo (etere monometilico del glicole dietilenico);
 Meuldiglicole (etere monometilico del glicole dietilenico);
 Mesitilene simmetrico;
 Metilfenilchetone (acetofenone);
 Metilformato;
 α Metilnaftalene;
 β Metilnaftalene fuso;
 Metil - mercapto - propionaldeide;
 2 Metilpiridina;
 Metilpropilchetone;
 Metilisobutylchetone;
 Metilisopropilcarbinolo (alcol isoamilico - sec);
 Miscela costituita da olefine a catena lineare);
 Miscela di alchilenglicoli e polialchilenglicoli eteri;
 Miscela di butil - decil - acetileicosile metacrilato;
 Miscela a base di butilglicole con aggiunta di polipropilenglicole e inibitori di corrosione;
 Miscela di idrocarburi aromatici (fondi di cumene);
 Miscela di prodotti clorurati organici pesanti;
 Monoetilammina;
 Monoisopropanolammina;
 Nafta (olio combustibile);
 Nafta solvente;
 Naftenato di cobalto solubilizzato in nafta solvente;
 Nitroetano;
 Nitrofenolo - Orto (fuso);
 1 Nitropropano;
 1 Nonene;
 Nonano;
 Olii bianchi;
 Olii isolanti;
 Olii naftenici;
 Olio carbolico;
 Olio di gusci di noci del Cashew (non trattato);
 Olio di paraffina;
 Olio di pino;
 Olio di vasellina;
 Ossido di propilene;
 Ottano - n;
 Ottene;
 2 Ottene (miscela di isomeri cis-trans);
 Paraffina;
 Paraldehyde;
 Pace di petrolio;
 1,3 Pentadiene;
 Pentene - Iso;
 Pentene - n;
 Petrolato;
 Petroleum nafta;
 Petrolio (per riscaldamento o altri usi, per uso agricolo);
 Petrolio greggio;
 Pinene;
 Polialchilenglicoli - Monobutileteri;
 Poliammine di polietilene;
 Poli - Isopropil - Imino - Alanato in soluzione etanica;
 Propilacetone (metilbutylchetone);
 Propilbenzolo - n;

Resina metacrilica in soluzione di 1,2 dicloroetano;
Resina poliestere in soluzione di stirene al 67%;
Salicilato di calcio alchile;
Salicilato di sodio liquido;
Sciroppo metacrilico a base di monomero metacrilico stabilizzato e del suo polimero;
Solfito di sodio in soluzione acquosa;
Soluzioni, miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide o anche pastose;
Soluzione acquosa di fenol-formaldeide con idrossido di sodio inferiore al 10%;
Soluzione acquosa di resina fenol formaldeide con fenolo inferiore al 10%;
Soluzioni acquose di sali inorganici a reazione acida;
Soluzioni di disolfonato di dodecil difenil ossido;
Soluzioni di esametildiammina;
Soluzioni di monoetilammina (72% o inferiore);
Soluzione di resina metacrilica in 1,2 dicloroetano;
Sulfolano;
Tall oil;
Tetracloroetano;
Tetrapropilene (tetramero di propilene);
Tetraetilenepentammina;
Tetraetilenpentammina;
Toluidina - Orto;
Toluolo diisocianato;
Tricresilfosfato (contenente meno dell'1% di orto-isomero);
Trietilentetrammina;
Trietilfosfato (fosfato trietilfosfato);
Trietilbenzolo;
Triisobutilene (miscela di isomeri);
Trimero di propilene (tripropilene);
Trimetilesametilerddiammina (2,2,4 e 2,2,4 isomeri);
1 Undecanolo (alcool undecilico - n);
2 Undecanolo (alcool undecilico - Sec);
Urea e fosfato di ammonio in soluzione;
Urea e nitrato di ammonio in soluzione;
Urea in soluzione ammoniacale contenente soluzione acquosa di ammoniaca;
Vaselina;
Vini;
Vinilcicloesene;
Vinil etil etere;
Vinil neodecanato;
Vinil toluolo;
Virgin naphtha;
Xilenoli;
Zolfo liquido.

Elenco dei prodotti chimici liquidi pericolosi cui si applica il "Regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi", con l'indicazione, a margine, del numero ONU relativo a ciascun prodotto, quando esiste, nonché dei segni convenzionali la cui esplicazione è contenuta nella nota esistente in calce all'elenco medesimo.

Acetato di amile (tutti gli isomeri)	1104	C
Acetato di benzile	-	C
Acetato di butile (tutti gli isomeri)	1123	C
Acetato di cicloesile	2243	(B)
Acetato di decile	-	(B)
Acetato di eptile	-	(B)
Acetato di esile	1233	B
Acetato dell'etere butilico del glicole etilenico	-	(C)
Acetato dell'etere metilico del glicole etilenico	-	C
Acetato di 2-etossietile	1172	C
Acetato di metilamile	1233	(C)
Acetato di nonile	-	(C)
Acetato di n-ottile	-	C
Acetato di vinile	1301	C
Acetoncianidrina	1541	A
Acetonitrile	1648	III
Acidi naftenici	-	A
Acido acetico	-	D
Acido acrilico	2218	D
Acido alchilbenzensolfonico	2584, 2586	C
Acido alchilbenzensolfonico in soluzione di sale sodico	-	C
Acido butirrico	2820	D
Acido cloridrico	1789	D
Acido cloroacetico (conc. ≤ 80%)	1750	C
Acido 2-cloropropionico	2511	(C)
Acido 3-cloropropionico	-	(C)
Acido clorosolfonico	1754	C
Acido cresilico, defenolizzato	-	A
Acido cresilico in soluzione di sale sodico	-	A
Acido decanoico	-	C

Acido 2,2-dicloropropionico	-	C
Acido di-(2-etilesil)fosforico	1902	C
Acido dimetilottanoico	-	(C)
Acido fluorosilicico in soluzione acquosa (20-30%)	1778	C
Acido formico	1779	D
Acido fosforico	1805	D
Acido grasso derivato dal tallolio (acidi resinici < 20%)	-	(C)
Acido grasso dell'olio di noce di cocco	-	C
Acido-2-idrossi-4-metiltiobutanoico	-	C
Acido laurilico	-	B
Acido metacrilico	2531	D
Acido neodecanoico	-	C
Acido per nitratura (miscela di acidi solforico e nitrico)	1796	(C)
Acido nitrico (conc. < 70%)	2031	C
Acido nitrico (conc. >= 70%)	2031, 2032	C
Acido dell'olio di polpa della noce di palma	-	C
Acido propionico	1848	D
Acido solforico	1830	C
Acido solforico spento	1832	C
Acido tridecanoico	-	B
Acido trimetilacetico	-	D
Acido undecanoico	-	B
Acqua ragia minerale a basso contenuto di composti aromatici (15-20%)	1300	(B)
Acrilammide (soluz. <= 50%)	2074	D
Acrilato di butile (tutti gli isomeri)	2348	B
Acrilato di decile	-	A
Acrilato di etile	1917	A
Acrilato di 2-etilesile	-	B
Acrilato di 2-idrossietile	-	E
Acrilato di metile	1919	B
Acrilato polialchilico (C18-C22) in xilolo	-	C
Acrilonitrile	1093	B
Addotto fumarico resinico (dispersione acquosa)	-	B
Adipato di di-n-esile	-	B
Adipato di dimetile	-	D
Adiponitrile	2205	D
Alaclor tecnico (>= 90%)	-	B
Alcani (C6-C9)	-	(C)
Alchilati per aviazione (paraffine ed isoparaffine C8 (BTP 95 - 120 °C)) (**)	-	(C)
Alchilbenzoli (C3-C4)	-	A
Alchilbenzoli (C5-C8)	-	A
Alchilsalicilato di magnesio a catena lunga (C11+)	-	C

Alcol allilico	1098	B
Alcol benzilico	-	C
Alcol decilico (tutti gli isomeri)	-	B
Alcol dodecilico	-	C
Alcol eptilico (tutti gli isomeri)	2274	C
Alcol furfurilico	2053	(C)
Alcol metilamilico	-	(C)
Alcol nonilico (tutti gli isomeri)	-	C
Alcol ottilico (tutti gli isomeri)	-	B
Alcol undecilico	-	A
Alcoli (C12-C15) poli (1-6) etossilati	-	B
Alcoli (C12-C15) poli (7-19) etossilati	-	C
Alcoli (C12-C15) poli (20+) etossilati	-	C
Alcoli poliossidrilici dell'ossido polialchilenico	-	A
Alcoli (C6-C17) secondari poli (3-6) etossilati	-	B
Alcoli (C6-C17) secondari poli (7-12) etossilati	-	C
Aldeide butirrica (tutti gli isomeri)	1129	A
Aldeide crotonica	1143	C
Aldeide formica (soluz. <= 45%)	1198, 2209	D
Aldeide glutarica (soluz. <= 50%)	-	C
Aldeide propionica	1275	C
Aldeide valerica (tutti gli isomeri)	2058	(B)
Aldeidi ottiliche	1191	(C)
Ammine poliolefiniche in alchilbenzoli (C2-C4)	-	(C)
Ammine poliolefiniche in solvente aromatico	-	(D)
Ammioetiletanolammina	2815	D
N-Ammioetilpiperazina	3055	D
2-(2-Ammioetossi)etanolo	-	D
2-Ammio-2-metil-1-propanolo (<= 90%)	2672	C
Ammoniaca (soluz. acquosa <= 28%)	1715	D
Anidride acetica	2214	C
Anidride ftalica (fusa)	2215	D
Anidride maleica	2496	C
Anidride propionica	1547	C
Anilina	1114	C
Benzolo e miscele contenenti benzolo nella misura del 10% o piu'	-	C
Bicromato di sodio (soluz. <= 70%)	-	A
Biossido di decilossitetraidrotiofene	-	B
Butene oligomero	1125, 1214	C
Butilammina (tutti gli isomeri)	-	A
Butilbenzilftalato	2709	A
Butilbenzolo (tutti gli isomeri)	-	B
Butirrato di butile (tutti gli isomeri)	1180	C
Butirrato di etile	-	A
Catrame del carbon fossile	-	

1,5,9-Ciclododecatriene	-	A
7. Cicloeptano . (**)	2241	(C)
Cicloesano (**)	1145	(C)
Cicloesanone	1915	D
Cicloesilammina	2357	C
1,3-Ciclopentadiene dimero (fuso)	-	B
7. Ciclopentano (**)	1146	(C)
Ciclopentene	2246	(E)
7. 4. para-Cimene (**)	2046	C
Clorato di sodio (soluz. <= 50%)	2428	III
Cloridrine (grezze)	-	(D)
Clorobenzolo	1134	B
Cloroformio	1888	B
orto-Cloronitrobenzolo	1578	B
Clorotoluoli (miscela di isomeri)	2238	A
meta-Clorotoluolo	2238	B
orto-Clorotoluolo	2238	A
para-Clorotoluolo	2238	B
Cloruro di allile	1100	B
Cloruro di benzile	1738	B
Cloruro di benzolsolfonile	2225	D
Cloruro di n-propile	1278	D
Cloruro di vinilidene	1303	D
Colofonia	-	B
Composti sodiosolfonati del petrolio	-	B
Copolimero alchilacrilato e vinilpiridina in toluolo	-	C
Creosoto (derivato dal catrame di carbon fossile)	-	A
Creosoto (derivato dal legno)	-	A
Cresoli (tutti gli isomeri)	2076	A
Decene	-	B
Diacetato del glicole etilenico	-	C
Dibromuro di etilene	1605	B
Dibutilammina	-	C
Dibutilftalato	-	A
Diclorobenzolo (tutti gli isomeri)	-	B
1,6-Dicloroesano	-	B
1,1-Dicloroetano	2362	D
2,4-Diclorofenolo	2021	A
Diclorometano	1593	D
1,1-Dicloropropano	-	C
1,2-Dicloropropano	1279	C
1,3-Dicloropropano	-	D
1,3-Dicloropropene	2047	B
Dicloruro di etilene	1184	B
Dietanolammina	-	D
Dietilammina	1154	C

Dietilamminoetanolo	2686	C
2,6-Dietilanilina	-	C
Dietilbenzolo	2049	A
Dietilentriammina	2079	D
Dietilftalato	-	C
Dietilsolfato	1594	(B)
Difenilammina (prodotto di reazione con 2,2,4-Trimetilpentene)	-	(A)
Difenilammine, alchilate	-	A
Difenile	-	A
Diisobutilammina	2361	(C)
Diisobutilene	2050	B
Diisobutilftalato	-	B
Diisocianato di difenilmetano	2489	(B)
Diisocianato di toluolo	2078	C
Diisocianato di trimetilesametilene (isomeri 2,2,4- e 2,4,4-)	2328	B
Diisopropanolammina	-	C
Diisopropilammina	1158	C
Diisopropilbenzolo (tutti gli isomeri)	-	A
N,N-Dimetilacetammide (in soluz. <= 40%)	-	D
Dimetilammina (soluz. <= 45%)	1160	C
Dimetilammina (soluz. > 45% ma <= 55%)	1160	C
Dimetilammina (soluz. > 55% ma <= 65%)	1160	C
N,N-Dimetilcicloesilammina	2264	C
Dimetiletanolammina	2051	D
Dimetilformammide	2265	D
Dimetilftalato	-	C
Dimetilglutarrato	-	C
Dimetilsuccinato	-	C
Dinitrotoluolo (fuso)	1600	A
1,4-Diossano	1165	D
Dipentene	2052	C
Di-n-propilammina	2383	C
Ditiofosfato (C7-C16) alcarilico di zinco	-	(C)
Ditiofosfato (C3-C14) alchilico di zinco	-	B
Dodecene (tutti gli isomeri)	-	(B)
Dodecilfenolo	-	A
Epicloridrina	2023	A
Eptano (tutti gli isomeri) (**)	1206	(C)
Eptene (tutti gli isomeri) (**)	-	C
Esametilendiammina (in soluzione)	1783	C
Esametilenammina	2493	C
Esano (tutti gli isomeri) (**) 4	1208	(C)
Esene (tutti gli isomeri) (**) 4	-	(C)
Estere glicidilico dell'acido C10 trialchilacetico	-	B

Etanolammina	2491	D
Etere n-butilico	1149	C
Etere dicloroetilico	1916	B
Etere 2,2'-dicloroisopropilico	2490	C
Etere dietilico	1155	III
Etere difenilico	-	A
Etere diglicidico del bisfenolo A	-	B
Etere diglicidico del bisfenolo F	-	B
Etere isopropilico	1159	D
Etere viciletilico	1302	C
Eteri monoalchilici del glicole etilenico	-	D
Etilamilchetone	2271	C
Etilammina	1036	(C)
Etilammina (soluz. <= 72%)	2270	(C)
Etilbenzolo	1175	B
N-Etilbutilammina	-	(C)
Etilcicloesano (**)	-	(C)
N-Etilcicloesilammina	-	D
Etilencianidrina	-	(D)
Etilencloridrina	1135	C
Etilendiammina	1604	C
2-Etilsilammina	2276	B
Etil-3-etossipropionato	-	C
o-Etilfenolo	-	(A)
Etilidene norbornene	-	B
2-Etil-3-propilacroleina	-	A
Etiltoluolo	-	(B)
1-Fenil-1-xililetano (**)	-	C
Fenolo	2312	C
Fosfati di feniltriisopropilato	-	A
Fosfito acido di dimetile	-	(B)
Fosfonato acido di dibutile	-	B
Fosforo, giallo o bianco	1381, 2447	A
Fosfosolfuro di poliolefine e derivati del bario (C28-C250)	-	C
Furfurolo	1199	C
Idrocarburi aromatici poli (2+) ciclici	-	A
Idrosolfuro di sodio (soluz. <= 45%)	2949	E
Ipclorito di calcio in soluzione (<= 15%)	-	C
Ipclorito di calcio (in soluz. > 15%)	-	B
Ipclorito di sodio (soluz. <= 15%)	1791	C
Iscianato di polimetilen-polifenile	2206, 2207	D
Isoforone diammina	2289	D
Isoforone diisocianato	2290	E
Isoprene	1248	C
Isopropanolammina	-	C

Nome	Quantità	Classe
Isopropilammina	1221	C
Isopropilcicloesano (**)	-	(C)
Lattonitrile (soluz. <= 80%)	-	B
Mercaptobenzotiazolo in soluzione salina di sodio	-	B
Metacrilato di butile	-	D
Metacrilato di dodecile	-	III
Metacrilato di etile	2277	(D)
Metacrilato di metile	1247	D
Metacrilonitrile	3079	D
Metilammina (soluz. <= 42%)	1235	C
Metilbutirrato	1237	(C)
Metilcicloesano (**)	2296	(C)
Metilciclopentadiene dimero	-	(B)
Metildietanolammina	-	D
N-Metil ditiocarbammato di sodio in soluzione	-	A
Metileptilchetone	-	B
2-Metil-6-etilanilina	-	C
2-Metil-5-etilpiridina	2300	(B)
Metilformiato	1243	D
2-Metil-2-idrossi-3-butino	-	III
Metilnaftalina (fusa)	-	A
2-Metilpiridina	2313	D
3-Metilpiridina	2313	C
4-Metilpiridina	2313	D
alfa-Metilstirolo	2303	A
Miscela di acido alcan (C14-C17) solfonico e sale sodico in soluzione acquosa al 60-65%	-	B
Miscela di alchilammina ed idrocarburi solfonati a catena lunga (C18+)	-	B
Miscela di alchilbenzolo, -indano e -indene (con numero totale di carboni C12-C17)	-	A
Miscela di butil-decil-cetil-eicosil metacrilato	-	D
Miscela di cetil-eicosil metacrilato	-	III
Miscela di cicloesanone e cicloesanol	-	D
Miscela di dodecilammina e tetradecilammina	-	A
Miscela di dodecildimetilammina e tetradecildimetilammina	-	A
Miscela di dodecil-pentadecil metacrilato	-	III
Miscela di etere difenilico e di etere fenildifenilico	-	A
Miscela di nitropropano (60%) e nitroetano (40%)	-	D
Miscela di ossido di etilene e ossido di propilene con ossido di etilene <= 30% in peso	2983	C
Miscela di solfuro di alchil (C9) fenolo di calcio e-fosfosolfuro di poliolefine	-	A
Miscele antidetonanti per carburanti (contenenti piombo alchili)	1649	A

Miscela di dicloropropene e dicloropropano	-	E
Miscela di difenile e di etere difenilico	-	A
(A) Miscela di olefine (C5-C7) (**)	-	C
Miscela di olefine (C5-C15)	-	B
Miscela di alfa-olefine (C6-C18)	-	B
Morfolina	2054	D
Naftalina (fusa)	2304	A
Nafta solvente (da catrame di carbon fossile)	-	B
Naftenato di cobalto in nafta solvente	-	A
Neodecanoato di vinile	-	B
Nitrati di alchile (C7-C9)	-	B
Nitrato ammonico (soluz. <= 93%)	-	D
Nitrito di sodio in soluzione	1500	B
Nitrobenzolo	1662	B
orto-Nitrofenolo (fuso)	1663	B
1-Nitropropano	2608	D
2-Nitropropano	2609	D
orto-Nitrotoluolo	1664	B
para-Nitrotoluolo	1664	B
Nonano (tutti gli isomeri) (**)	1920	(C)
Nonene (tutti gli isomeri)	-	B
Nonilfenolo	-	A
Oleammina	-	A
Oleato potassico	-	(C)
Oleum	1831	C
Olio di canfora	-	B
Olio carbolico	-	A
Olio di gusci di noci di cashew (non trattato)	-	D
Olio di pino	1272	C
Ossido di 1,2-butilene	3022	C
Ossido di mesitile	1229	D
Ossido di propilene	1280	C
Ottano (tutti gli isomeri) (**)	1262	(C)
Ottene (tutti gli isomeri)	-	B
Paraffine clorurate (C10-C13)	-	A
Paraldeide	1264	C
Pecce del catrame del carbon fossile (fusa)	-	D
Pentacloroetano	1669	B
1,3-Pentadiene	-	C
Pentano (tutti gli isomeri) (**)	1265	(C)
Pentene (tutti gli isomeri) (**)	-	C
Percloroetilene	1897	B
Perossido di idrogeno (soluz. > 8% ma <= 60%, in peso)	2014, 2984	C
Perossido di idrogeno (soluz. > 60% ma <= 70%, in peso)	2015	C
alfa-Pinene	-	A

beta-Pinene	2368	B
Pirilina	1282	D
Poliammine di polietilene	2734, 2735	(C)
Polieterammina a catena lunga in alchilbenzoli (C2-C4)	-	C
Polieterammina a catena lunga in solvente aromatico	-	C
Polietero alcarilico a catena lunga (C11-C20)	-	C
Polieteri alcarilici (C9-C20)	-	B
Poli (4-12) etossilati di nonilfenolo	-	B
Potassa caustica (in soluzione)	1814	C
n-Propanolammina	-	C
n-Propilammina	1277	C
Propilbenzolo (tutti gli isomeri)	-	A
Propilene dimero (**)	-	(C)
Propilene tetramero	2850	B
Propilene trimero	2057	B
beta-Propiolattone	-	D
Propionato di n-butile	1914	C
Propionato di n-pentile	-	C
Propionitrile	2404	C
Resina metacrilica in dicloroetano	-	B
Resine di difenilolpropano ed epicloroidrina	-	B
Rifiuti chimici liquidi	-	A
Salamoie per perforazioni contenenti sali di zinco	-	B
Sale barico dell'acido grasso da tallolio	-	B
Salicilato di calcio alchile a lunga catena (C13+)	-	C
Salicilato di metile	-	(B)
Sapone derivato da tallolio (disproporzionato) in soluzione	-	B
Silicato di sodio in soluzione	-	C
Soda caustica (in soluzione)	- 1824	D
Solfato poliferrico in soluzione	-	(C)
Solfito acido di sodio (soluz. <= 45%)	2693	D
Solfito di sodio (soluz. <= 25%)	-	C
Solfuro acido di sodio (5% o meno) e carbonato di sodio (3% o meno) in soluzione	-	B
Solfuro di ammonio (soluz. <= 45%)	2683	B
Solfuro di carbonio	1131	B
Solfuro di sodio (soluz. <= 15%)	-	B
Soluzione di acido nitrico e nitrato ferrico	-	C
Soluzione di alluminato di sodio	1819	D
Soluzione di boroidruro di sodio (<= 15%) e idrossido di sodio	-	C
Soluzione di cloruro di alluminio (<= 30%) e acido cloridrico (<= 20%)	-	D
Soluzione di cloruro di potassio (>= 10%)	-	C
Soluzione di disolfonato dell'etere difenildodecilico	-	A

Soluzione di idrosolfuro di sodio e solfuro di ammonio	-	B
Soluzione di mono/disuccinato e tartrati di sodio	-	D
Soluzione salina di dietanolammina ed acido 2,4-diclorofenossiacetico	-	A
Soluzione salina di dimetilammina ed acido 4-cloro-2-metilfenossiacetico	-	(C)
Soluzione salina di dimetilammina ($\leq 70\%$) ed acido 2,4-diclorofenossiacetico	-	A
Soluzione salina di triisopropanolammina ed acido 2,4-diclorofenossiacetico	-	A
Soluzione del sapone (disproporzionato) di colofonia	-	B
Soluzione di tiocianato di ammonio ($\leq 25\%$) e tiosolfato di ammonio ($\leq 20\%$)	-	(C)
Soluzioni di cloruro ferrico	2582	C
Sostanza liquida nociva n.a.s. (1) - Cat. A, T.N. 1, N.In., (nome commerciale..., contenente...) (*)	-	A
Sostanza liquida nociva n.a.s. (2) - Cat. A, T.N. 1, Inf., (nome commerciale..., contenente...) (*)	-	A
Sostanza liquida nociva n.a.s. (3) - Cat. A, T.N. 2, N.In., (nome commerciale..., contenente...) (*)	-	A
Sostanza liquida nociva n.a.s. (4) - Cat. A, T.N. 2, Inf., (nome commerciale..., contenente...) (*)	-	A
Sostanza liquida nociva n.a.s. (5) - Cat. B, T.N. 2, N.In., (nome commerciale..., contenente...) (*)	-	B
Sostanza liquida nociva n.a.s. (6) - Cat. B, T.N. 2, N.In., t.f.+15°C, (nome commerciale., contenente.) (*)	-	B
Sostanza liquida nociva n.a.s. (7) - Cat. B, T.N. 2, Inf., (nome commerciale..., contenente...) (*)	-	B
Sostanza liquida nociva n.a.s. (8) - Cat. B, T.N. 2, Inf., t.f.+15°C, (nome commerciale., contenente.) (*)	-	A
Sostanza liquida nociva n.a.s. (9) - Cat. A, T.N. 3, N.In., (nome commerciale..., contenente...) (*)	-	A
Sostanza liquida nociva n.a.s. (10) - Cat. A, T.N. 3, Inf., (nome commerciale..., contenente...) (*)	-	B
Sostanza liquida nociva n.a.s. (11) - Cat. B, T.N. 3, N.In., (nome commerciale..., contenente...) (*)	-	B
Sostanza liquida nociva n.a.s. (12) - Cat. B, T.N. 3, N.In., t.f.+15°C, (nome commerciale., contenente.) (*)	-	B
Sostanza liquida nociva n.a.s. (13) - Cat. B, T.N. 3, Inf., (nome commerciale..., contenente...) (*)	-	B
Sostanza liquida nociva n.a.s. (14) - Cat. B, T.N. 3, Inf., t.f.+15°C, (nome commerciale., contenente.) (*)	-	C
Sostanza liquida nociva n.a.s. (15) - Cat. C, T.N. 3, N.In., (nome commerciale..., contenente...) (*)	-	
Sostanza liquida nociva n.a.s. (16) - Cat. C, T.N. 3, Inf., (nome commerciale..., contenente...) (*)	-	

Stirololo monomero	2055	D
Tallolio (grezzo e distillato)	-	B
Tetracloroetano	1702	B
Tetracloruro di carbonio	1846	B
Tetraetilenpentammina	2320	D
Tetraidrofurano	2056	D
Tetraidronaftalina . (**)	-	C
Tetrametilbenzolo (tutti gli isomeri)	-	A
Tiocianato di sodio (soluz. $\leq 56\%$)	-	(B)
Tiosolfato di ammonio (soluz. $\leq 60\%$)	-	(C)
Toluendiammina	1709	C
orto-Toluidina	1708	C
Toluolo (**)	1294	C
Trementina (acqua ragia vegetale)	1299	B
Tributilfosfato	-	B
1,2,4-Triclorobenzolo	2321	B
1,1,1-Tricloroetano	2831	C
1,1,2-Tricloroetano	-	C
Tricloroetilene	1710	C
1,2,3-Tricloropropano	-	C
1,1,2-Tricloro-1,2,2-Trifluoroetano	-	C
Tricresilfosfato (con contenuto di orto-isomero $< 1\%$)	-	A
Tricresilfosfato (con contenuto di orto-isomero $\geq 1\%$)	2574	A
Trietanolammina	-	D
Trietilammina	1296	C
Trietilbenzolo	-	A
Trietilentetrammina	2259	D
Trietilfosfito	2323	B
Trimetilammina (soluz. $\leq 30\%$)	1297	C
Trimetilbenzolo (tutti gli isomeri)	-	A
Trimetilesametilendiammina(isomeri 2,2,4- e 2,4,4-)	2327	D
Trimetilfosfito	2329	(B)
2,2,4-Trimetil-1,3-pentandiolo-1-isobutirrato	-	C
1,3,5-Triossano	-	D
Trixililfosfato	-	A
1-Undecene	-	B
Urea e nitrato ammonico in soluzione (contenente acqua ammoniacale)	-	C
Vinil toluolo	2618	A
Xilenolo	2261	B
Xiloli (**)	1307	C
Zolfo fuso	2448	III

Note:

- 1) I segni convenzionali hanno il seguente significato:

A-B-C-D	prodotto classificato definitivamente dall'IMO come appartenente alla categoria A, B, C, D ai fini dell'applicazione dell'Allegato II alla Marpol 73/78;
(A)-(B)-(C)-(D)	prodotto classificato provvisoriamente dall'IMO come appartenente alla categoria A, B, C, D ai fini dell'applicazione dell'Allegato II alla Marpol 73/78;
III	prodotto classificato come non inquinante, di cui all'Appendice III dell'Allegato II alla Marpol 73/78.

- 2) I prodotti contrassegnati con (*) - sostanze liquide nocive non altrimenti specificate (n.a.s.) - sono miscele di prodotti classificati dall'IMO non pericolosi, ma inquinanti. L'appartenenza delle miscele ai vari gruppi di sostanze e' determinata dall'Ente Tecnico sulla base di apposite istruzioni stabilite dall'IMO nella Circolare MEPC/Circ.265 del 6 aprile 1993.

Le abbreviazioni usate hanno il seguente significato:

- N.In.: punto di infiammabilita' superiore a 60 °C
- Inf. : punto di infiammabilita' uguale o inferiore a 60 °C
- Cat. : categoria di inquinamento
- T.N. : tipo di nave
- t.f.: temperatura di fusione

- 3) Secondo quanto disposto dalla Regola 14 dell'Annesso II alla Marpol 73/78, i prodotti contrassegnati con (**) sono assimilati alle 'Sostanze simili agli oli'. Il loro trasporto puo' essere effettuato anche su navi petroliere rispondenti all'Annesso I alla Marpol ed in possesso di un 'Allegato al Supplemento al Certificato IOPP' che ne certifichi la rispondenza alle particolari condizioni stabilite dall'IMO. In questo Allegato dovranno essere elencate le Sostanze simili agli oli autorizzate al trasporto.

Elenco dei prodotti chimici liquidi cui non si applica il "Regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi", con la indicazione, a margine, del numero ONU relativo a ciascun prodotto, quando esiste, nonché dei segni convenzionali la cui esplicazione è contenuta nella nota esistente in calce all'elenco medesimo.

Acetato di butile secondario	1123	D
Acetato dell'etere metilico del glicole propilenico	-	D
Acetato dell'etere monoalchilico (C1-C6) del glicole poly (2-8) alchilenico	-	D
Acetato di etile	1173	D
Acetato del glicole etilenico	-	(D)
Acetato di isopropile	1220	III
Acetato di metile	1231	III
Acetato di 3-metil-3-metossibutile	-	III
Acetato di 3-metossibutile	-	D
Acetato di n-propile	1276	D
Acetato tridecilico	-	III
Acetoacetato di etile	-	(D)
Acetoacetato di metile	-	D
Acetone	1090	III
Acidi grassi saturi (C13+)	-	III
Acido alcarilsolfonico a catena lunga (C16-C60)	-	D
Acido citrico (70% o meno)	-	D
Acido n-eptanoico	-	D
Acido esanoico	-	D
Acido 2-etilesanoico	-	D
Acido grasso di sego	-	(D)
Acido lattico	-	D
Acido ligninsolfonico in soluzione di sale sodico	-	III
Acido nonanoico (tutti gli isomeri)	-	D
Acido oleico	-	D
Acido ottanoico (tutti gli isomeri)	-	D
Acido pentanoico	-	D
Acqua	-	III
Adipato di di-(2-etilesile)	-	D
Adipato di diisononile	-	D

Adipato di esametildiammina (soluz. acquosa al 50%)	-	D
Adipato ottildecilico	-	III
n-Alcani (C10+)	-	III
Alcarilsolfonato di magnesio a catena lunga (C11-C50)	-	D
Alchenammina (C28+) di amide poliiolefinico	-	D
Alchenilammide (C11+)	-	D
Alchilbenzoli (C9+)	-	III
Alcol n-amilico	1105	D
Alcol amilico primario	1105	D
Alcol amilico secondario	1105	D
Alcol amilico terziario	1105	III
Alcol n-butilico	1120	III
Alcol butilico secondario	1120	III
Alcol butilico terziario	1120	III
Alcol diacetone	1148	D
Alcol esilico	2282	D
Alcol etilico	1170	III
Alcol isoamilico	1105	D
Alcol isobutilico	1212	III
Alcol isopropilico	1219	III
Alcol metilico	1230	III
Alcol n-propilico	1274	III
Alcoli (C13+)	-	III
Alcoli poliossidrilici di alchenammina di amide poliiolefinico	-	D
Alluminosilicati di sodio (fango)	-	III
Ammine fenoliche (C8-C40) di calcio a catena lunga	-	III
Ammine fenoliche di poliiolefine (C28-C250)	-	D
2-Amino-2-idrossimetil-1,3-propanediolo (soluz. <= 40%)	-	III
Anidride di poliiolefine	-	D
Argilla (fango)	-	III
Benzato di sodio	-	D
Bevande alcoliche n.a.s.	2005	III
Borato di alchenammina (C28-C250) di amide poliiolefinico	-	D
gamma-Butirrolattone	-	D
Caolino (fango)	-	III
epsilon-Caprolattame (fuso o in soluzione acquosa)	-	D
Carbonato di calcio (fango)	-	III
Carbonato etilenico	-	III
Carbonato di sodio in soluzione	-	D
Carbone (fango)	-	III
Cera di paraffina	-	III
Cere	-	D
Cicloalcani (C10-C11)	-	D

Cicloalcani (C12+)	-	III
Cicloesano	-	D
Cloruro di polialluminio in soluzione	-	III
Cloruro colico in soluzione	-	D
Cloruro di magnesio in soluzione	-	III
Copolimero di acetato di etilene e acetato di vinile (in emulsione)	-	III
Copolimero di olefine e alchilestere (peso molecolare 2000+)	-	D
Copolimero di propilene e butilene	-	III
Decaidronaftalina	1147	(D)
Destrosio in soluzione	-	III
Dialchilftalati (C7-C13)	-	D
Dieptilftalato	-	III
Diesilftalato	-	III
Diisobutilchetone	1157	D
Diisobutirrato di 2,2,4-trimetil-1,3-pentandiolo	-	III
Diisoottilftalato	-	III
Diisopropilnaftalina (**)	-	D
Dimetilpolisilossano	-	III
2,2-Dimetilpropano-1,3-diolo	-	(D)
Dinonilftalato	-	D
Diottilftalato	-	III
Dispersione del copolimero acrilonitrile-stirolo in miscela di polialcoli e polieteri	-	D
Ditiotiazole (C6-C24) alchilico	-	D
Ditridecilftalato	-	D
Diundecilftalato	-	D
Dodecano (tutti gli isomeri)	-	III
Dodecilbenzolo	-	III
Dodecilxilolo	-	III
Esametilentetrammina in soluzione	-	D
Etere metilico dell'acido grasso dell'olio di noce di cocco	-	D
Etere metilico dell'acido grasso dell'olio di palma	-	D
Etere di poliolefine (C28-C250).	-	D
Etere triottilico dell'acido benzentricarbossilico	-	III
Estratti solubili di pesce	-	III
Etere dibutilico del glicole dietilenico	-	D
Etere dietilico del glicole dietilenico	-	III
Etere dimetilico del glicole polietilenico	-	III
Etere fenilico del glicole etilenico	-	D
Etere metilbutilico del glicole etilenico	-	D
Etere metilterbutilico	2398	D
Etere monoalchilico (C1-C6) del glicole poli (2-8) alchilenico	-	D

Etere monoalchilico del glicole propilenico	-	(D)
Etilpropionato	1195	D
2-Etossietanolo	1171	D
Formammide	-	D
Fosfato trietilico	-	D
Ftalato del glicole dietilenico	-	D
Gliceriltriacetato	-	(III)
Glicerina	-	III
Glicerolpolialcossilato	-	III
Glicole butilenico	-	D
Glicole dietilenico	-	III
Glicole dipropilenico	-	III
Glicole esametenico	-	III
Glicole esilenico	-	III
Glicole etilenico	-	D
Glicole polietilenico	-	III
Glicole polipropilenico	-	D
Glicole propilenico	-	III
Glicole tetraetilenico	-	III
Glicole trietilenico	-	III
Glicole tripropilenico	-	III
Gliossale (soluz. <=40%)	-	D
Idrocarburi (C3-C8) solfonati	-	D
Idrossido di calcio (fango)	-	D
Idrossido di magnesio (fango)	-	III
Isoalcani (C10-C11).	-	D
Isoalcani (C12+)	-	III
Isobutilformiato	2393	D
Isoforone	-	D
Lardo	-	III
Lattice:	-	III
- copolimero di stirolo e butadiene carbossilato	-	III
- gomma di stirolo e butadiene	-	III
Lattice, stabilizzato con 1% o meno di ammoniaca	-	D
Melassa	-	III
Metilamilchetone	-	D
Metilbutenolo	-	(D)
Metilbutilchetone	-	D
Metilbutinolo	-	D
Metilatilchetone	1193	III
Metilisobutilchetone	1245	D
3-Metil-3-metossibutanolo	-	III
N-Metil-2-pirrolidone	-	D
Metilpropilchetone	-	D
3-Metossi-1-butanolo	-	III
Mircene	-	D

Miscela di ammina alchilica (C8+) e dell'estere di	-	D
acidi alchenilici (C12+)	-	D
Miscela base di olio per freni	-	D
Miscela di etere fenilico del glicole etilenico e	-	D
etere fenilico del glicole dietilenico	-	D
Miscela di glicerina (83%) e diossanodimetanolo (17%)	-	III
Miscela di tiofenolo e alchilfenato a catena lunga	-	III
Nitrato di calcio, nitrato di magnesio e cloruro di	-	(D)
potassio in soluzione	-	III
Nonilmetacrilato monomero	-	III
mono-Oleato di sorbitan di poli (20) ossietilene	-	III
Olefine (C13+, tutti gli isomeri)	-	D
Olii ed acidi distillati di animali e di pesci, n.a.s.	-	D
comprendenti:	-	D
- Miscele di olii con acidi	-	D
- Miscele di olii con acidi leggeri	-	D
- Miscele di olii con acidi pesanti	-	D
- Miscele di olii con acidi vari	-	D
- Olii di acidi di animali	-	D
- Olii di acidi di lardo	-	D
- Olii di acidi di pesci	-	D
Olii di acidi vegetali e distillati, n.a.s.	-	D
comprendenti:	-	D
- olii miscelati	-	D
- olii miscelati grezzi	-	D
- olii miscelati leggeri	-	D
- olii miscelati pesanti	-	D
- olii miscelati di varia natura	-	D
- olio di arachide	-	D
- olio di cartamo	-	D
- olio di colza	-	D
- olio di girasole	-	D
- olio di mais	-	D
- olio di semi di cotone	-	D
- olio di soia	-	D
Olii di animali e di pesci, n.a.s. comprendenti:	-	D
- Lanolina	-	D
- olio derivato dalle estremità ossee di animali	-	D
- Olio di fegato di merluzzo	-	D
- Olio di sardina	-	D
- Olio di spermaceti	-	D
Olii vegetali, n.a.s. comprendenti:	-	D
- burro di cacao	-	D
- burro di noce moscata	-	D
- olio di arachide	-	D
- olio di cartamo	-	D
- olio di cocco	-	D

- olio di colza	D
- olio di crusca di riso	D
- olio di girasole	D
- olio di legno della Cina	D
- olio di lino	D
- olio di mais	D
- olio di buccia di limoni ed arance	D
- olio di faggiola	D
- olio di nocciola	D
- olio di noce	D
- olio di oiticica	D
- olio di palma del Brasile	D
- olio di papavero	D
- olio di perilla	D
- olio da tavola	D
- olio di vinacciolo	D
- olio di oliva	D
- olio di palma	D
- olio di polpa della noce di palma	D
- olio di ricino	D
- olio di semi del cotone	D
- olio di semi di soia	D
- olio di sesamo	D
Ossisolfuro di molibdeno di alchenammina di ammido poliolefinico	III
Paraffine (C14-C17) clorurate (con 52% di cloro)	III
Pentaetilenesammina	D
Petrolato	(III)
Polibutene	III
Polieteri (peso molecolare 2000+)	D
Poliglicerina in soluzione di sale sodico (contenente soda caustica < 3%)	III
Poliglicerolo	III
Poli (4+) isobutilene	III
Poliolfine (peso molecolare 300+)	III
Poliolfine ariliche (C11-C50)	D
Poli (5+) propilene	III
Polisilossano	III
Proteine vegetali idrolizzate in soluzione	III
Salamole per perforazioni:	III
- soluzione di bromuro di calcio	III
- soluzione di cloruro di calcio	III
- soluzione di cloruro di sodio	III
Sego	D
Solfato di alluminio in soluzione	D
Solfato ammonico in soluzione	D
Solfolano	D

Solfonato alcarilico (C11-C50) di calcio a catena lunga	-	D
Solfuro di fenato alchilico (C3-C40) di calcio a catena lunga	-	D
Soluzione di amminoetil dietanolammina e amminoetiletanolammina	-	D
Soluzione di fosfato acido di ammonio	-	III
Soluzione di glucosio	-	D
Soluzione di polifosfato di ammonio	-	(D)
Soluzione del sale dipotassico dell'acido dodecenilsuccinico	-	D
Soluzione del sale disodico di 1,4-diidro-9,10-diidrossiantracene	-	III
Soluzione del sale pentasodico dell'acido dietilentriamminopentacetico	-	D
Soluzione del sale sodico del copolimero di acido naftalensolfonico e formaldeide	-	III
Soluzione del sale sodico della glicina	-	D
Soluzione del sale tetrasodico dell'acido etilendiamminotetracetico	-	D
Soluzione del sale trisodico dell'acido N-(idrossietil) etilendiamminotriacetico	-	D
Soluzione del sale trisodico dell'acido nitriltriacetico	-	D
Soluzione del sale trisodico dell'acido triacetico diamminoidrossietil-etilenferrico	-	(D)
Soluzioni di acetato di sodio	-	III
Soluzioni di poli (4+) acrilato di sodio	-	III
Soluzioni di solfato di sodio	-	III
Sorbitolo in soluzione	-	D
Sostanza liquida nociva n.a.s. (17) - Cat. D (nome commerciale..., contenente...)	(*)	III
Sostanza liquida non nociva n.a.s. (18) - Appendice III (nome commerciale..., contenente...)	(*)	III
Stearato di butile	-	D
Stearina dell'olio di palma	-	III
Succo di mele	-	III
Tridecano	-	III
Triisopropanolammina	-	D
Trimetilolpropano polietossilato	-	III
Urea e formaldeide in soluzione resinica	-	D
Urea e fosfato ammonico in soluzione	-	(D)
Urea, fosfato e fosfato acido di ammonio e cloruro di potassio in soluzione	-	D
Urea e nitrato ammonico in soluzione	-	III
Urea in soluzione	-	III

Note:

1) I segni convenzionali hanno il seguente significato:

- D prodotto classificato definitivamente dall'IMO come appartenente alla categoria D ai fini dell'applicazione dell'Allegato II alla Marpol 73/78;
- (D) prodotto classificato provvisoriamente dall'IMO come appartenente alla categoria D ai fini dell'applicazione dell'Allegato II alla Marpol 73/78;
- III prodotto classificato come non inquinante, di cui alla Appendice III dell'Allegato II alla Marpol 73/78;
- (III) prodotto classificato provvisoriamente come non inquinante, di cui all'Appendice III dell'Allegato II alla Marpol 73/78.

2) I prodotti contrassegnati con (*) - sostanza liquida nociva e sostanza liquida non nociva non altrimenti specificate (n.a.s.) - sono miscele di prodotti classificati dall'IMO non pericolosi. L'appartenenza delle miscele ai due gruppi di sostanze e' determinata dall'Ente Tecnico sulla base di apposite istruzioni stabilite dall'IMO nella Circolare MEPC/Circ.265 del 6 aprile 1993.

3) Secondo quanto disposto dalla Regola 14 dell'Annesso II alla Marpol 73/78, il prodotto contrassegnato con (**) e' assimilato alle 'Sostanze simili agli oli'.

Il suo trasporto puo' essere effettuato anche su navi petroliere rispondenti all'Annesso I alla Marpol ed in possesso di un 'Allegato al Supplemento al Certificato TOPP' che ne certifichi la rispondenza alle particolari condizioni stabilite dall'IMO.

In questo Allegato dovra' essere elencata la Sostanza simile agli oli in riferimento.

LISTA DI CONTROLLO PER LE PETROLIERE (Control list for tankers)

A) - DATI CONCERNENTI LA NAVE (Notices concerning the vessel)

- Nome della nave (Ship's name)	Armatore (Owners)		
- Bandiera (Flag)	Nominativo internaz. (Call name)	Anno di costruzione (Year of built)	
- Porto di iscrizione (Port of registry)	Lunghezza (Length)	Stazza lorda (Gross tonnage)	
- Classificazione della nave (Classification marks)	Istituto di classificazione (Register of classification)		
- Apparato propulsore (Main engine type)		Potenza (Engine power HP)	
- Raccomandatario (Ship's Agent)			
- Immersione: a prua (Draft) (fore)	al centro (midship)	a poppa (aft)	
- Carico (secondo il piano di carico): natura (Cargo on board - according to cargo plan) (type)		quantità (quantity)	

B) - INSTALLAZIONI DI SICUREZZA (Security arrangements)

	In buono stato di funzion. (if in good working)	Deficienze (deficiencies)
	SI (YES)	NO (NO)
1 - Costruzione e attrezzatura tecnica (Construction and technical equipment)		
- Motori principali e ausiliari (Main and aux. engines)		
- Dispositivo timone principale (Rudder - main gear)		
- Dispositivo timone ausiliario (Rudder - aux. gear)		
- Dispositivi per le ancore (Anchors gears)		
- Sistema antincendio permanente (Permanent fire-fighting system)		
2 - Attrezzatura di navigazione (Navigation equipment)		
- Caratteristiche di manovra disponibili (Manouvering data available)		
- Primo dispositivo radar (First radar)		
- Secondo dispositivo radar (Second radar)		
- Bussola giroscopica (Gyro compass)		
- Bussola magnetica (Magnetic compass)		
- Radiogoniometro (Direction finder)		
- Ecoscandaglio (Echosounder)		
- Altre attrezzature elettroniche per la determinaz. della posiz. (Other electronic arrangements determining ship's position)		

	SI (YES)	NO (NO)	Deficienze (Deficiencies)
3 - Attrezzatura radio			
- Radiotelegrafo (Radiotelegraph)			
- Radiotelefono (Radiotelephone)			
- V.E.F.			
C) - CERTIFICATI DI SICUREZZA ED ALTRI DOCUMENTI (Safety certificate and documents)	Certificati/Documents validi a bordo (Valid documents on board)		
	SI (YES)	NO (NO)	
- Certificato sicurezza di costruzione per navi da carico (Cargo ship safety construction)			
- Certificato sicurezza dotazioni per navi da carico (Cargo ship safety equipment)			
- Certificato di sicurezza radiotelegrafica (Cargo ship safety R.T.)			
- Certificato di sicurezza radiotelefonica (Cargo ship safety R.T.F.)			
- Certificato di bordo libero (Load line certif.)			
- Certificato di classe (Class certificate)			
- Certificato di assicurazione responsabilità civile per danni da inquinamento idrocarburi (Certificate of insurance civil liability for oil pollution damages)			
- Registro degli idrocarburi compilato (Oil pollution register duly brought up)			
- Certificato di idoneità al trasporto di prodotti chimici pericolosi alla rinfusa conforme al Codice IMCO (Certificate for carriage of chemical products in bulk as for IMCO code)			
- Certificato di idoneità al trasporto di gas liquefatti alla rinfusa conforme al Codice IMCO (Certificate for carriage of liquified gas in bulk as for IMCO code)			
D) - COMANDANTE ED EQUIPAGGIO A BORDO (Notices about Master and crew)	SI (YES)	NO (NO)	Titolo professionale, numero e luogo di rilascio (Licence details, type, number and place of issue)
- Comandante (Master)			
- 1° Uff.le di coperta (Ch. Officer)			
- 2° Uff.le di coperta (2nd Officer)			
- 3° Uff.le di coperta (3rd Officer)			
- Direttore di Macchina (Ch. Engineer)			
- 1° Uff.le macch. (1st Engineer)			
- 2° Uff.le macch. (2nd Engineer)			
- 3° Uff.le macch. (3rd Engineer)			
- Ufficiale marconista (R/O)			
- Totale altri componenti equipaggio n. (Other crew members n.)		di cui in coperta n. (included deck n.)	e in macchina n. (and engine n.)
- Pilota preso a bordo (Pilot on board)			
Data (Date)	FIRMA DEL COMANDANTE (Master's signature)		

CAPITANERIA DI PORTO DI AUGUSTA

NOTIZIE COMPLEMENTARI ALLA NOTA DI INFORMAZIONI PRESENTATA DAL
COMANDO DI BORDO DELLE NAVI CISTERNA IN ARRIVO NEL PORTO DI AUGUSTA
IN ZAVORRA O PARZIALMENTE CARICHE (art. 183 Codice della Navigazione).

M/c o T/c.....matr.....di.....
bandiera.....tsl......tpl.....Comandan
 te.....matr.....di.....
domicilio.....

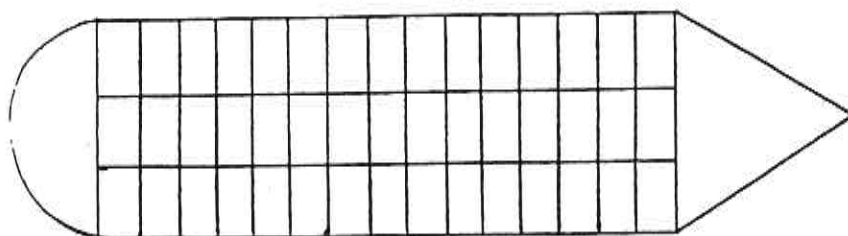
DATI RELATIVI AL PORTO DI PROVENIENZA

Porto.....data Partenza.....ora
 (TMG).....

ZAVORRA : permanente tonn.....cisterne n.....
 sporca tonn.cisterne n.....
 segregata tonn.....cisterne n.....
 slops tonn.....cisterne n.....

PESCAGGI : Pr. Pp; bunker tonn.
 qualità ultimo carico trasportato.....tonn.

PIANC DI ZAVORRA (a=permanente, b=segregata, c=sporca, d=slops)



Riportare la sistemazione delle
 cisterne e l'indicazione della
 ubicazione e della categoria (per
 manente, segregata, sporca e slops)
 delle acque di zavorra.

DATI RELATIVI ALL'ARRIVO AD AUGUSTA

perazioni da compiere.....
 Pescaggi: PrPpbunker tonn.
 Zavorra da consegnare al serbatoio acque zavorra del terminale ANIC tonn.

Note: (Riferire se durante la navigazione per Augusta siano state effettuate opera
 relative alla zavorra quali: imbarco, sbarco e movimentazione interna).

IL COMANDANTE DELLA NAVE

SCHEDA MANICHETTA

Manichetta matr. n. _____ Ditta costruttrice _____

Dimensioni { Ø _____
Lunghezza _____ Tipo _____

Pressione di esercizio _____

Pressione idraulica _____

Pressione di scoppio _____

Altre particolarità costruttive _____

Data di messa in opera _____

Motivo della sostituzione _____

Annotazioni _____

[illegible]

